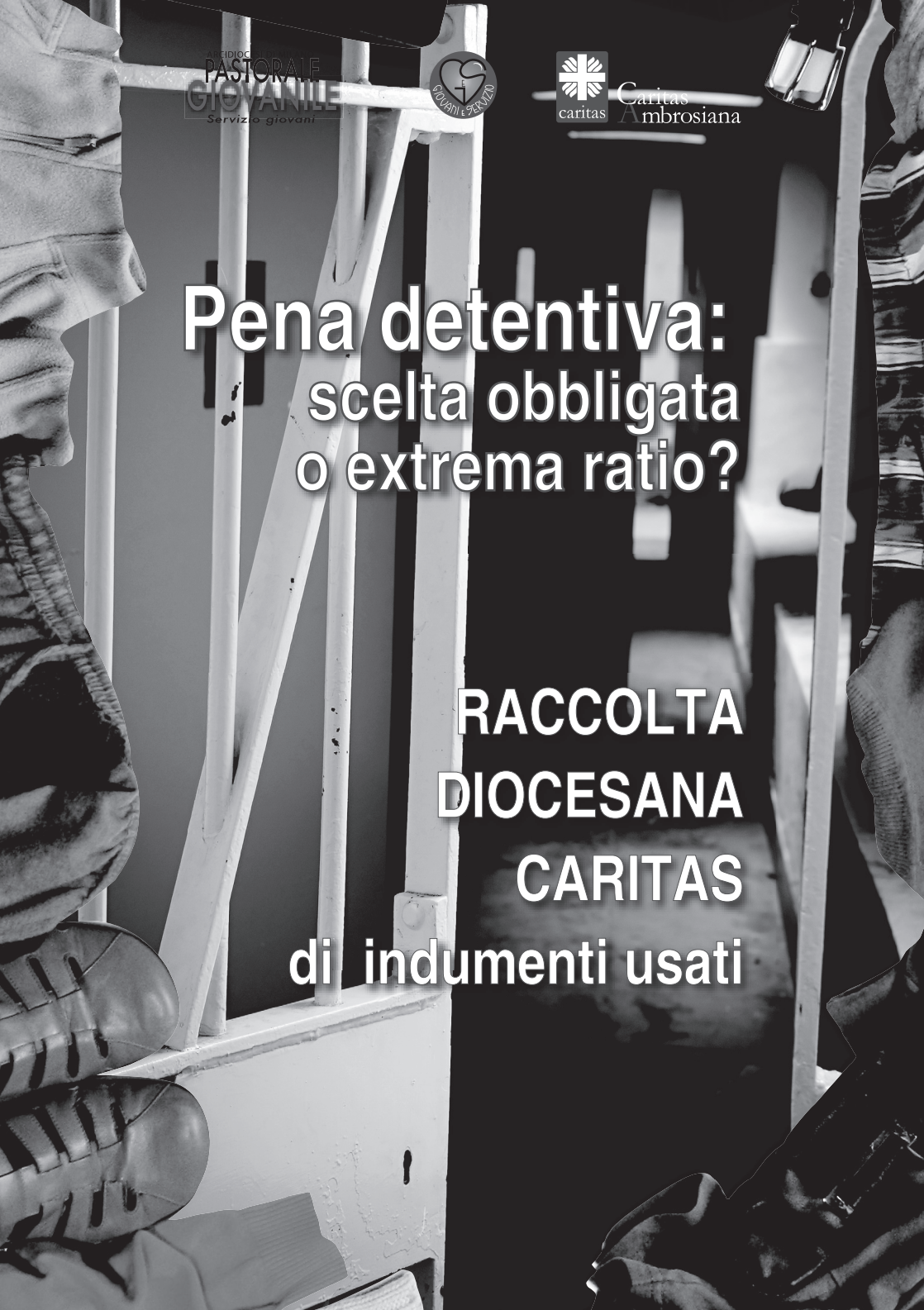

Pena detentiva: scelta obbligata o extrema ratio?

RACCOLTA DIOCESANA CARITAS di indumenti usati

FARSI PROSSIMO....

PENA DETENTIVA: SCELTA OBBLIGATA O EXTREMA RATIO?

Milano, marzo 2013
Sussidio prodotto come manoscritto dalla Caritas Ambrosiana
Per uso interno

Impaginazione e grafica:
Associazione Padre Monti
via A. Legnani 4 - 21047 Saronno (VA)
www.associazionepadremonti.it

INDICE

PRESENTAZIONE pag. 7

PARTE PRIMA

La questione carceraria: conoscenza del fenomeno

- Introduzione pag. 9
- I principali riferimenti normativi pag. 11
- Il sovraffollamento pag. 14
- La situazione sul territorio della Diocesi di Milano pag. 17
- Le misure alternative alla detenzione pag. 23
- La giornata tipo pag. 26

PARTE SECONDA

L'impegno di Caritas Ambrosiana

- Le attività dell'Area Carcere pag. 29
- Interventi del volontariato pag. 34

PARTE TERZA

Bibliografia pag. 35

Sitografia pag. 37

Filmografia pag. 37

Glossario pag. 38

Testi per l'approfondimento pag. 53

INSERTO

Lettera aperta

PRESENTAZIONE

La tradizionale Raccolta Diocesana di indumenti avrà quest'anno come destinatario il mondo del carcere. Dai proventi della raccolta infatti finanzieremo alcuni progetti, tanti quanti sono gli istituti di pena presenti sul territorio della nostra Diocesi. Progetti che i responsabili di Zona hanno approntato assieme ai cappellani delle diverse carceri.
A questi si aggiungerà un ulteriore progetto a Cochabamba, in Bolivia, sempre legato all'ambito del carcere.
Da oltre un decennio ormai la raccolta indumenti di maggio è collegata con iniziative di sensibilizzazione rivolte ai giovani sul tema della giustizia e del carcere. Dopo aver approcciato timidamente il tema nell'anno 2001, anno in cui è iniziata l'iniziativa Giovani e carcere che prevede la possibilità di incontrare alcuni giovani detenuti, è di fatto la prima volta che quel mondo diventa oggetto di tale raccolta e dunque della riflessione che sempre la accompagna. Per questo ritengo doverosa qualche precisazione.
Anzitutto che come Caritas ci stanno a cuore tutti coloro che vivono una situazione di sofferenza.
Occuparci della popolazione carceraria dei detenuti non ci fa ignorare né gli operatori della polizia penitenziaria, né tantomeno quanti – a causa del comportamento di chi ora è detenuto – hanno vissuto o continuano a vivere disagio e dolore. Ci occupiamo di chi è responsabile di un reato, ma non dimentichiamo le vittime di questi reati. Ed è proprio perché abbiamo a cuore queste persone che ci permettiamo di riflettere e di lanciare iniziative affinché le strutture detentive raggiungano il più possibile l'obiettivo per cui sono pensate in uno stato moderno, sancito anche dalla nostra Costituzione: il ravvedimento del reo e il suo desiderio di riparare il danno apportato alla società con il suo comportamento.
Oggi la questione carceraria è sotto gli occhi di tutti, ma la riflessione su come affrontarla è purtroppo diventata motivo di scontro elettorale, argomento su cui costruire consenso. Ma così facendo tale questio-

ne è stata consegnata a criteri che sanno più di slogan che di pacata e lucida riflessione.
Un sincero ringraziamento agli operatori dell'Area Carcere che hanno reso possibile la pubblicazione del sussidio, con cui ci auguriamo di fornire, a quanti ne vorranno approfittare, spunti ragionevoli di diffusione di una nuova cultura. La posta in gioco è "solo" l'edificazione di una società più umana e per questo più giusta.
Allo scopo infine di allargare il più possibile la riflessione, abbiamo pensato di scrivere una *lettera aperta* rivolta ai fedeli della nostra Diocesi e che si trova a mo' di inserto al centro di questo fascicolo. Potrà essere facilmente estratta, fotocopiata e fatta oggetto di discussione. L'Area Carcere di Caritas Ambrosiana volentieri si renderà disponibile per eventuali incontri formativi.

Don Roberto Davanzo
Direttore Caritas Ambrosiana

PARTE PRIMA

LA QUESTIONE CARCERARIA: CONOSCENZA DEL FENOMENO

INTRODUZIONE

La questione penale ci interroga profondamente riguardo ai temi impegnativi del reato e della punizione. È un interrogativo che accompagna la Caritas Ambrosiana nella sua opera rivolta al complesso universo della giustizia e dell'esecuzione penale.

La Caritas, come espressione della Chiesa locale, è quotidianamente chiamata a svolgere un'importante azione di animazione e promozione anche per ciò che riguarda la realtà del carcere, attraverso una presenza discreta fatta di volontariato, di collaborazione con i Centri di Ascolto del territorio, di sensibilizzazione e di informazione. Essa rappresenta una sorta di ponte fra la struttura penitenziaria e il territorio, soprattutto all'interno di percorsi alternativi alla pena.

La situazione è difficile e complessa: sono molti gli istituti dell'amministrazione penitenziaria presenti nel territorio diocesano, così come sono molte le persone che sono sottoposte a una misura cautelare o penale diversa dalla reclusione. Le carceri situate sul territorio della diocesi presentano, al pari di quelle di tutto il Paese, una grave situazione di sovraffollamento, che lede i diritti e la dignità delle persone che vi sono recluse. Ciò ci induce, ancora con più forza, a porci domande sul senso e sulle forme del punire.

Nella nostra società la risposta a un reato, a un'offesa che riguarda noi e la comunità in cui viviamo, è espressa solo nei termini della reclusione. Nonostante sia una forma tutto sommato recente di esecuzione della pena, il modello della reclusione in carcere si è radicato così fortemente che difficilmente riusciamo a immaginare modi diversi di esecuzione della pena. Esso risponde pienamente all'idea diffusa che la pena debba consistere nell'infliggere una sofferenza fisica o psicologica che ripaghi la vittima e la società del male subito.

Eppure l'insegnamento evangelico ci esorta a cercare altre risposte

che tendano il più possibile a ricucire la lacerazione, inferta col reato, al tessuto di relazioni sociali che ci lega. Anche la Costituzione Italiana impone che la pena debba tendere alla rieducazione e non possa consistere solamente nella punizione.
Occorre allora intervenire innanzitutto sulle condizioni economiche, sociali e culturali che spesso favoriscono l'insorgere di comportamenti criminali.
Quando però il reato è stato commesso dobbiamo imparare a considerare la pena detentiva come *extrema ratio*, un rimedio di emergenza da utilizzare esclusivamente e fintantoché occorre «arginare una violenza gratuita e ingiusta, impazzita e disumana», seguendo la riflessione e l'insegnamento del Cardinale Martini (cfr. intervento al convegno "Colpa e pena" riportato nella parte terza).
Anche il ricorso alla sanzione penale dovrebbe essere ridotto solo ai casi in cui è assolutamente necessario, promuovendo l'uso di forme di sanzione e di ricomposizione dei conflitti che siano riparative, piuttosto che retributive. In quest'ottica sono inoltre da preferire sanzioni penali diverse dalla reclusione, come le pene e le misure alternative al carcere, integrate, quando sia utile, da azioni di accompagnamento sociale e lavorativo.
Non è questo un atteggiamento accondiscendente nei confronti di chi ha commesso un reato, ma un modo costruttivo di intendere la pena che produce anche, come è stato più volte registrato, risultati positivi per la società nel suo complesso dato che, tra le altre cose, riduce molto il rischio di recidiva criminale.

I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27
La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

Ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354)

Art. 1 Trattamento e rieducazione
Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.
Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.
Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili ai fini giudiziari.
I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.
Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con

l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento é attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

LE REGOLE PENITENZIARIE EUROPEE

Allegato alla Raccomandazione R (2006) 2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee.

Parte I - Principi fondamentali

1. Tutte le persone private della libertà devono essere trattate nel rispetto dei diritti dell'uomo.
2. Le persone private della libertà conservano tutti i diritti che non sono tolti loro secondo la legge con la loro condanna o in conseguenza della loro custodia cautelare.
3. Le restrizioni imposte alle persone private di libertà devono essere ridotte allo stretto necessario e devono essere proporzionali agli obiettivi legittimi per i quali sono state imposte.
4. Le condizioni detentive che violano i diritti umani del detenuto non possono essere giustificate dalla mancanza di risorse.
5. La vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera.
6. La detenzione deve essere gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera delle persone che sono state private della libertà.
7. Devono essere incoraggiate la cooperazione con i servizi sociali esterni e, per quanto possibile, la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria.
8. Il personale penitenziario svolge una missione importante di servizio pubblico e il suo reclutamento, la formazione e le condizioni di lavoro devono permettergli di fornire un elevato livello di presa in carico dei detenuti.
9. Tutte le strutture penitenziarie devono essere oggetto di regolari ispezioni da parte del governo, nonché di un controllo da parte di una autorità indipendente.

IL SOVRAFFOLLAMENTO

«Gli stabilimenti carcerari, salvo qualche rara eccezione, sono in condizioni disastrose (…). I detenuti vivono abbandonati alla rinfusa in indecenti, asfissianti cameroni o costretti in parecchi in celle infelicissime. Tutti gli istituti ospitano un numero superiore di individui a quello previsto dalla capienza massima». È quello che scrive nel 1944 la Commissione visitatrice e di assistenza ai detenuti nella sua relazione, dopo aver visitato le carceri dell'Italia liberata. La situazione da allora non è affatto migliorata.

Il 31 dicembre 2012 le persone detenute nei 206 istituti di pena italiani erano 65.701, a fronte di una capienza regolamentare complessiva dichiarata di 47.040 posti. Il tasso di affollamento delle carceri italiane è dunque del 140%, ciò vuol dire che per ogni 100 posti disponibili sono detenute in cella 140 persone: per un detenuto su tre non c'è posto. Questo in media, perché ci sono case circondariali in cui le persone detenute sono ben più del doppio rispetto alla capienza regolamentare.

Una situazione insopportabile che ha portato nel 2009 la Corte europea dei diritti dell'uomo a condannare l'Italia perché la detenzione in queste condizioni rappresenta un trattamento "inumano e degradante". Nel 2011 anche un magistrato di sorveglianza del Tribunale di Lecce ha accolto i ricorsi di alcuni detenuti, considerando che le condizioni della detenzione che subivano fossero tali da ledere la loro dignità. Nei primi giorni del 2013 la Corte di Strasburgo ha nuovamente condannato l'Italia per violazione dell'articolo 3 della Convezione dei Diritti dell'Uomo, quello che proibisce la tortura e i trattamenti inumani o degradanti, a risarcire sette persone che avevano presentato ricorso per le condizioni di sovraffollamento: alcune di esse erano detenute nel carcere di Busto Arsizio all'epoca dei fatti. Si tratta questa volta di una sentenza pilota che definisce la situazione italiana come "strutturale" e impone all'Italia di intervenire per risolverla entro un anno. Presso la stessa corte ci sono ancora molte cause pendenti di ricorsi presentati da cittadini detenuti in Italia, è dunque probabile che verranno pronunciate nei prossimi mesi altre condanne per le condizioni inaccettabili in cui versa il sistema penitenziario italiano.

A questi dati occorre aggiungere quello che, più di ogni altro, segnala la drammaticità della situazione carceraria italiana: nel corso del

2012 hanno deciso di togliersi la vita in carcere 60 persone. Sono complessivamente più di 750 le persone che si sono tolte la vita in carcere dal 2000 a oggi (fonte: Osservatorio permanente sulle morti in carcere / Ristretti Orizzonti / www.ristretti.it).
Le cause del sovraffollamento negli istituti penitenziari italiani sono complesse e in qualche misura "storiche". Dal dopoguerra fino all'inizio degli anni '90 il problema era stato affrontato con periodici provvedimenti di indulto e amnistia. Nel 1992 il Parlamento ha modificato la maggioranza necessaria per approvare tali provvedimenti, portandola ai due terzi dei componenti sia alla Camera che al Senato.
A partire da quegli stessi anni si è sviluppato in Italia un discorso securitario che ha finito per accrescere il ruolo, peraltro già predominante, che il carcere e la pena detentiva hanno nel nostro sistema penale. Soltanto nel 2006, dopo oltre sei anni di estenuanti discussioni, il Parlamento Italiano ha finalmente approvato un nuovo provvedimento di indulto, anche sulla base delle richieste avanzate in occasione del giubileo del 2000.
La reazione a quel provvedimento, alimentata da una pesante campagna mediatica, ha poi reso impossibile approvare anche un concomitante provvedimento di amnistia (riducendo così significativamente l'efficacia di più lungo periodo del provvedimento) e ha impedito qualsiasi ulteriore intervento negli anni successivi. Tutto ciò nonostante il fatto che il provvedimento di indulto escludesse molti reati considerati causa di "allarme sociale" e riguardasse persone detenute che sarebbero comunque uscite dal carcere nell'arco di alcuni mesi e che, in molti casi, avrebbero potuto già godere di misure alternative alla detenzione, se queste avessero funzionato nel modo migliore.
Oltre alla centralità del "paradigma carcerario" nel sistema sanzionatorio penale italiano, un'altra causa determinante per il sovraffollamento carcerario nel nostro paese è rappresentata dall'abnorme utilizzo della carcerazione preventiva. Quasi il 40% delle persone detenute in un carcere italiano non ha ancora subito una condanna definitiva, il 19% è in attesa del "primo giudizio". La situazione è ancora più accentuata per le persone straniere, che stanno in carcere in attesa di giudizio più frequentemente degli italiani: quasi la metà di loro è in carcere in attesa di una condanna definitiva.
Proprio la detenzione di persone straniere rappresenta un ulteriore

elemento che spiega la situazione attuale di affollamento nelle carceri italiane. Da una parte ciò è dovuto al progressivo inasprimento della legislazione che regola le migrazioni nel nostro paese, dall'altra al fatto che per una persona straniera è molto più facile finire in carcere, anche per un reato di lieve entità, e molto più difficile uscirne, dato che è più difficile l'accesso alle misure alternative per chi non è italiano. La situazione è stata solo parzialmente alleviata dai recenti provvedimenti della Corte Costituzionale, che ha bocciato sia la "aggravante di clandestinità" che il cosiddetto "reato di clandestinità", introdotti con il pacchetto sicurezza del 2009.
Altre due leggi che sono generalmente considerate all'origine del sovraffollamento sono la "Fini-Giovanardi", che riguarda l'uso di sostanze stupefacenti, e la cosiddetta "ex-Cirielli", che ha inasprito le pene per chi è recidivo - anche per quelle situazioni di microcriminalità in cui la recidiva è molto frequente - e ha reso più difficile l'accesso alle misure alternative anche per molti detenuti che non hanno commesso reati di particolare gravità, ma che hanno subito più di una condanna.
Affrontare i fenomeni delle migrazioni e dell'uso di sostanze stupefacenti con strumenti di intervento sociale, anziché penale, e in ogni caso riducendo l'uso della detenzione al minimo, potrebbe contribuire ad alleggerire il sovraffollamento penitenziario. Anche un uso più ampio e rapido delle misure alternative alla detenzione, già previste dall'ordinamento vigente, sarebbe utile per ridurre il numero di persone detenute in carcere, contribuendo al contempo ad aumentare la sicurezza, dato che è provato come gli interventi sociali alternativi al carcere producano effetti positivi anche per quel che riguarda il fenomeno della recidiva. Proprio per questo sarebbe importante ripensare gli strumenti con cui affrontare il fenomeno della recidiva. A fronte di un tasso di recidiva per chi sconta tutta la propria condanna in carcere che sfiora il 70%, la possibilità di usufruire di una misura alternativa riduce il tasso di recidiva al 15-20%. È un dato che va letto certamente con molte cautele, ma che è confermato anche da quello che riguarda l'indulto del 2006: dopo cinque anni il tasso di recidiva registrato per i beneficiari di quel provvedimento è inferiore al 34%, comunque la metà di quello di chi sta in carcere fino al termine della condanna.

Altri interventi potrebbero affrontare in maniera più strutturale il fenomeno, senza prevedere la costruzione di nuovi istituti penitenziari. Innanzitutto ridurre il ricorso alla custodia cautelare in carcere, e poi rivedere il sistema sanzionatorio con l'obiettivo di depenalizzare i reati meno gravi e di limitare l'uso del carcere a quelle sole situazioni in cui non si riesca a intervenire diversamente.
È ciò che il cardinale Martini auspicava affermando che «il ricorso alla pena detentiva (…) dovrebbe essere concepito in termini di rigorosa *extrema ratio*, da riferirsi essenzialmente ai casi in cui sussista un pericolo attuale di reiterata aggressione a beni fondamentali. Andrebbe in tal senso privilegiata l'utilizzazione di forme sanzionatorie diverse dal carcere, che in molti casi potrebbero assumere un significato costruttivo (pene prestazione, risarcimento, forme di mediazione, probation, ecc.), pur restando significativamente impegnative per chi ad esse sia assoggettato» (C.M.Martini, intervento al Convegno "Il vaso di Pandora. Carcere e pena dopo la riforma", Roma 16 maggio 1996).
È un intervento possibile, come dimostra la convergenza, in questa direzione, delle proposte formulate da due successive commissioni incaricate di formulare una proposta per la riforma del Codice penale: quella guidata dal magistrato Carlo Nordio (governo Berlusconi, guardasigilli Castelli) e quella guidata dall'avvocato Giuliano Pisapia (governo Prodi, guardasigilli Mastella). Entrambe le proposte sono rimaste, fino ad ora, lettera morta. Così come non hanno avuto seguito le recenti proposte del governo Monti che, seppure timidamente, andavano nella direzione di una parziale de-carcerizzazione del sistema penale italiano.

LA SITUAZIONE SUL TERRITORIO DELLA DIOCESI DI MILANO

Entro questo panorama nazionale la Lombardia, con i suoi 19 istituti e 9.307 persone detenute (al 31 dicembre 2012), è la regione italiana con il maggior numero di persone detenute. Il sovraffollamento in regione è più elevato della media nazionale e raggiunge un tasso del 154%.
Oltre la metà della popolazione detenuta in Lombardia è in un carcere sul territorio della diocesi di Milano. Ricordiamo che gli istituti peni-

tenziari si dividono in Casa di Reclusione (CR) o Casa Circondariale (CC), dove dovrebbero esserci detenuti non definitivamente condannati. Il condizionale è d'obbligo perché di fatto la distinzione non è così netta. Questi gli istituti sul territorio della nostra diocesi: CR di Bollate, CC di Busto Arsizio, CC di Lecco, CC San Vittore in Milano, CR di Opera, CC di Monza, CC di Varese. Le persone complessivamente detenute in questi istituti alla fine dell'anno scorso erano 5.363. La maggior parte di loro (4.116) è reclusa nelle tre grandi carceri milanesi di Opera, Bollate e San Vittore.
Il tasso di sovraffollamento medio in diocesi è del 163%, ma nelle case circondariali i detenuti sono più del doppio rispetto ai posti disponibili.

Istituto	Capienza	Persone detenute	Italiani	Stranieri	Donne	Indice affollamento
CR Bollate	976	1.182	818	364	95	121%
CC Busto A.	167	395	162	233	0	237%
CC Lecco	54	69	39	30	0	128%
CC San Vittore	712	1.616	649	967	118	227%
CR Opera	973	1.318	981	337	2	135%
CC Monza	364	670	361	309	63	184%
CC Varese	53	113	70	43	0	213%
Totale Diocesi di Milano	3.299	5.363	3.080	2.283	278	163%
Totale Case Circond.	1.350	2.863	1.281	1.582	181	212%

(Fonte: elaborazione su dati DAP/Ministero della giustizia)

Il problema carcerario sul territorio della diocesi milanese è, come si vede, molto rilevante. Questa complessa geografia della reclusione penale si sta progressivamente costituendo come un sistema integrato composto da istituti differenziati per tipologia detentiva, nell'ambito del "circuito penale" regionale, con una progressiva specializzazione delle singole strutture e una articolazione differenziata delle sezioni detentive allestite presso ciascun carcere: ci sono istituti destinati ad esempio a chi ha condanne più brevi e altri, come il carcere di Opera,

destinati soprattutto a chi deve scontare condanne lunghe o è sottoposto a un regime di sorveglianza particolarmente severo. In questo processo di razionalizzazione penale si inseriscono anche distaccamenti di altri istituti, come la "custodia attenuata" per donne detenute con i propri bambini realizzata a Milano (ICAM). Prima di prendere in considerazione, in maniera sintetica, le caratteristiche di ciascun istituto penitenziario è opportuno ricordare che, oltre alle case circondariali e di reclusione per adulti di cui ci occupiamo qui, sono presenti a Milano anche altre due strutture detentive importanti, l'Istituto penale minorile "Cesare Beccaria" e il Centro di identificazione ed espulsione per migranti di via Corelli. Nel territorio della diocesi vi sono poi molte persone sottoposte a una misura penale alternativa al carcere. Dell'esecuzione penale esterna al carcere se ne occupano gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE), presso cui operano gli assistenti sociali del ministero della Giustizia. Nel territorio diocesano operano tre diversi UEPE: quello di Como, da cui dipende anche la provincia di Lecco, quello di Varese, che è una sezione distaccata di quello di Como, e quello di Milano.

CR di Bollate

Il carcere di Bollate è stato aperto nel dicembre del 2000, ma la sua costruzione è basata su un progetto degli anni Ottanta e ricalca, per le caratteristiche principali, le linee architettoniche adottate per le carceri realizzate in quel periodo (come il carcere di Opera). Il progetto originario è stato adeguato alle nuove disposizioni previste dal regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario attraverso un'opera di ristrutturazione, eseguita prima dell'apertura dell'istituto, che ha riguardato sia gli spazi propriamente detentivi (è uno dei pochi istituti italiani le cui celle rispettano le norme previste da quel regolamento) che l'allestimento di ampie strutture destinate ad attività produttive. Si tratta di una enorme casa di reclusione e risulta essere l'istituto più grande d'Europa per la superficie complessiva occupata dai diversi edifici di cui è composto. La casa di reclusione di Bollate ha iniziato a operare, utilizzando solo parzialmente le strutture disponibili, come istituto a "custodia attenuata", destinato, sulla base di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 115 del nuovo regolamento, a detenuti di

«non rilevante pericolosità, per i quali risultino necessari interventi trattamentali particolarmente significativi». Alcuni anni fa sono stati aperti due ulteriori reparti, destinati a fungere da "valvola di sfogo" per contenere la situazione di sovraffollamento del carcere di San Vittore. Questi ultimi reparti (il II e il IV) ospitano per lo più persone che hanno subìto condanne definitive a pene brevi – spesso si tratta di persone straniere – e non fanno parte del piano trattamentale previsto dal progetto originale per le sezioni a custodia attenuata (e a "trattamento avanzato"), anche se godono di un regime detentivo per molti aspetti simile.

CC di Busto Arsizio

La casa circondariale di Busto Arsizio è stata realizzata e aperta negli anni ottanta. Ospita diverse sezioni detentive, tra cui un reparto per detenuti disabili, che però non è mai entrato in funzione sebbene sia stato ultimato già da diversi anni. Si tratta di uno degli istituti italiani più affollati. Le celle, progettate come singole, ospitano tre detenuti, in qualche caso anche di più. Anche le altre strutture (docce, locali comuni, spazi per le attività, ecc.) sono fortemente insufficienti per un numero così elevato di detenuti. Presso il carcere di Busto vengono detenute anche le persone arrestate all'aeroporto di Malpensa (quasi sempre per traffico di sostanze stupefacenti), e la presenza di detenuti stranieri è molto elevata (sono circa il 60%, come a San Vittore). Le condizioni di detenzione sono abbastanza severe e, tranne che in una sezione "aperta", i detenuti sono chiusi in cella per 20 ore al giorno. All'inizio di gennaio (2013) l'Italia ha subito una condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per le condizioni di detenzione considerate "inumane e degradanti". Quattro delle sette persone che avevano presentato un'istanza alla Corte erano detenute, all'epoca dei fatti, nel carcere di Busto Arsizio.

CC di Lecco

Si tratta di una piccola casa circondariale, riaperta nel 2004 dopo alcuni anni di lavori per la ristrutturazione. Ciò nonostante si sono registrati problemi strutturali, recentemente ad esempio legati alla mancanza di riscaldamento in particolare in alcuni spazi comuni. I la-

vori di manutenzione, anche a causa dei ridotti finanziamenti, spesso mancano o sono carenti. Presenta una situazione di sovraffollamento minore rispetto a quella degli altri istituti, ma le attività, in particolare lavorative, offerte ai detenuti sono insufficienti nonostante il numero non elevato.

CC di San Vittore - Milano

Il carcere di San Vittore è la casa circondariale di Milano, e quindi è principalmente destinato ad accogliere detenuti in attesa di giudizio. San Vittore è la struttura detentiva "storica" di Milano e sorge in un'area centrale della città. Il carcere è stato progettato e costruito nella seconda metà dell'Ottocento e il suo progetto, che riprende alcuni principi architettonici del panopticon di Bentham, con una struttura centrale da cui si diramano sei raggi (con un centinaio di celle ciascuno) oltre a due ulteriori blocchi di edifici che ospitano in particolare gli uffici direzionali e amministrativi e il reparto femminile, ha ricalcato il modello architettonico detto "filadelfiano". Inaugurato nel 1879 il carcere di San Vittore ha accompagnato più di un secolo di storia della città e della nazione, assumendo, nei periodi di crisi, un ruolo rilevante, anche dal punto di vista simbolico. L'origine ottocentesca dell'edificio presenta molti problemi, legati sia alla fatiscenza delle strutture che all'inadeguatezza rispetto ai criteri detentivi di oggi. Da alcuni anni è in corso una ristrutturazione dei diversi raggi e uno dei raggi non ancora ristrutturati, il secondo, ha mostrato segni di cedimento strutturale, costringendo l'amministrazione a chiuderlo (nel 2006). Se nei raggi ristrutturati le condizioni strutturali sono accettabili, la situazione del sesto raggio è pessima: nonostante ciò è quello più affollato.
Anche gli spazi disponibili per le attività formative, ricreative e lavorative sono inadeguati rispetto al numero molto elevato di persone detenute. Il problema maggiore è rappresentato dal sovraffollamento, aggravato dalla chiusura di alcuni raggi. Il numero di ingressi in carcere quotidianamente registrati a San Vittore è molto alto e sono presenti molti detenuti stranieri.

CR di Opera

Il carcere di Opera è stato realizzato anch'esso negli anni ottanta, all'estrema periferia a sud della città di Milano, e la sua architet-

tura generale segue le linee progettuali dell'edilizia penitenziaria di quel periodo. Dunque si caratterizza per una struttura a blocchi, un ampio utilizzo di impianti in cemento anche per i cortili e i passeggi, lunghissimi corridoi, una ampia area perimetrale. È la prima casa di reclusione di Milano e vi sono ristretti per lo più detenuti condannati a lunghe pene detentive e condannati sottoposti a particolari regimi di sorveglianza (comprende una sezione ad "alta sicurezza" e una per persone detenute in regime di "41bis", il cosiddetto "carcere duro"); l'istituto è inoltre la sede di un Centro clinico penitenziario destinato a detenuti con particolari problemi di salute. Le celle (singole) ospitano in genere due detenuti. La struttura ha spesso presentato problemi di infiltrazioni o all'impianto idrico, ulteriori lavori di manutenzione straordinaria sono stati svolti recentemente. Le attività lavorative, ma anche quelle scolastiche e ricreative, sono state ridotte nel corso degli ultimi anni. Nel reparto destinato all'esecuzione della detenzione prevista dal 41bis le celle sono tutte singole, in ogni sezione (20 celle per sezione) c'è una piccola saletta per la socialità (con le limitazioni previste dal regime detentivo speciale) e i detenuti usufruiscono di una sola ora d'aria al giorno che possono trascorrere in piccoli cortiletti coperti da una rete, da soli o in piccoli gruppi (sempre con le limitazioni previste per questo particolare regime di detenzione). Le finestre delle celle di questi reparti sono oscurate da una protezione metallica esterna.

CC di Monza

Altra struttura aperta nei primi anni novanta in un'area industriale periferica è la casa circondariale di Monza. Nel corso degli anni la struttura edilizia ha avuto numerosi problemi, in particolare, negli ultimi anni, ci sono stati alcuni episodi di parziale allagamento. È un istituto sovraffollato, con una numerosa presenza di persone straniere detenute.

CC di Varese

La casa circondariale di Varese è quella più antica, dopo San Vittore e la sua struttura originaria, modificata poi nel corso dei decenni successivi, risale alla fine dell'Ottocento. Come San Vittore sorge in una posizione abbastanza centrale della città. Si tratta di una struttura

piccola, con una capienza di 53 posti, e ciò aggrava ancora di più la grave condizione di sovraffollamento. L'istituto dovrebbe essere chiuso da anni, ma non è mai stata realizzata, sebbene sia stata più volte annunciata, una struttura alternativa.

LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

La storia della riforma carceraria italiana è lunga e affonda le radici nelle denunce della situazione in cui versavano carceri e carcerati nell'immediato dopoguerra. Nonostante l'attenzione dei Costituenti – che in molti casi avevano vissuto direttamente l'esperienza della reclusione durante la dittatura fascista – per il tema dell'esecuzione penale e del carcere i principi espressi nella Costituzione non trovarono per molti anni applicazione concreta, salvo che per alcune situazioni sperimentali. La riforma arrivò, infine, soltanto nel 1975 (L.354/1975) dopo un iter parlamentare lungo e complesso. Nonostante mostrasse, come sottolinea Christian De Vito nella sua Storia del carcere in Italia (*Camosci e girachiavi, Laterza 2009*), i segni di questo lungo iter parlamentare, la riforma dell'Ordinamento penitenziario faceva alcuni passi avanti nella direzione di quella priorità della funzione rieducativa che la Costituzione dell'Italia repubblicana aveva assegnato alla sanzione penale. In particolare con la Riforma sono state introdotte nell'ordinamento penitenziario le misure alternative alla detenzione, poi ampliate dalle più significative modifiche introdotte dieci anni dopo con la cosiddetta legge Gozzini (L.663/1986). La legislazione sulle misure alternative ha subito poi diverse modifiche nel corso degli anni successivi, a volte nella direzione di un'estensione nell'accesso a forme di esecuzione della pena alternative al carcere, altre volte nella direzione di misure più restrittive.
Di seguito riportiamo un piccolo "catalogo" delle principali misure alternative al carcere e dei benefici premiali. Per una descrizione più esauriente e precisa, compresi tutti i criteri e i vincoli previsti per la concessione di ciascuna misura, rimandiamo al sito del ministero della Giustizia (http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3.wp) e alla Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati disponibile sullo stesso sito.

Lavoro all'esterno (art. 21)
Non è un vero e proprio beneficio ma consente di uscire dal carcere ogni giorno per svolgere attività lavorative o formative. Il detenuto ammesso al lavoro esterno deve seguire un determinato percorso per recarsi al lavoro, rispettare un orario imposto e durante la sua permanenza fuori dal carcere non può, in genere, intrattenersi con persone estranee alla sua attività lavorativa (eccetto familiari stretti). Si tratta di un provvedimento disposto dalla direzione del carcere nell'ambito di un programma di trattamento e va approvato dal magistrato di sorveglianza. Formalmente potrebbe anche essere concesso prima della condanna definitiva ed è indipendente dal residuo di pena ancora da scontare.

Permessi premio
I permessi premio sono uno dei benefici premiali previsti dall'ordinamento. Consentono di uscire dal carcere al massimo per 15 giorni consecutivi e per 45 giorni complessivi all'anno per coltivare affetti e interessi personali. Vengono concessi dal magistrato di sorveglianza ed occorre avere subito una condanna definitiva inferiore a tre anni oppure aver scontato almeno un quarto della pena (metà per i condannati per alcuni particolari reati o all'ergastolo).
Esiste anche la possibilità di usufruire di particolari permessi di necessità, concessi dal magistrato di sorveglianza o dall'autorità giudiziaria competente, a seconda che si sia stati condannati o si sia ancora imputati, in occasioni eccezionali quali la visita a familiari in pericolo di vita o per eventi familiari di particolare gravità.

Liberazione anticipata
Consente ai detenuti che hanno mantenuto una condotta regolare una riduzione di 45 giorni per ogni sei mesi di pena espiata, compreso l'eventuale periodo trascorso in custodia cautelare o in detenzione domiciliare.

Liberazione condizionale
È una misura alternativa che consente ai detenuti che hanno mostrato chiari segnali di "ravvedimento" di concludere la pena all'esterno del carcere in regime di libertà vigilata. Prevede, come requisito, di aver già scontato una parte della pena, variabile in base alla durata

complessiva della condanna subita e ad una eventuale situazione di recidiva.

Affidamento in prova al servizio sociale
La persona detenuta che deve scontare una condanna o un residuo di pena inferiore ai tre anni, tranne che in alcuni casi specificamente previsti dalla legge, può presentare istanza di affidamento al magistrato di sorveglianza. Il magistrato valuta la domanda anche sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità svolta nell'istituto di detenzione. Se il tribunale di sorveglianza lo dispone la persona detenuta viene affidata al servizio sociale e sconta il periodo di pena restante all'esterno del carcere. Durante tutto questo periodo deve essere seguita dall'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE). Al termine della pena, se l'affidamento ha esito positivo, il tribunale di sorveglianza dichiara l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna. Per le persone tossico o alcol-dipendenti sono previsti criteri e modalità particolari di affidamento terapeutico. La misura dell'affidamento non può essere concessa più di due volte.

Semilibertà
È una forma atipica di misura alternativa, dato che la persona detenuta rimane di fatto in stato di detenzione ma può trascorrere parte della giornata fuori dal carcere per svolgere attività lavorative e formative o comunque utili al reinserimento sociale, sulla base di uno specifico programma di trattamento e sotto la responsabilità del direttore dell'istituto di pena. Salvo casi particolari, per accedere alla semilibertà occorre aver scontato almeno metà della pena, che diventano due terzi per alcuni reati giudicati di particolare gravità e vent'anni per chi è condannato all'ergastolo.

Detenzione domiciliare
È una misura che consente di scontare la pena nella propria abitazione o in un altro luogo di cura o di accoglienza. Viene concessa dal tribunale di sorveglianza per chi ha una pena inflitta, o un residuo di pena, inferiore ai due anni, dove non ci sono le condizioni per la concessione per l'affidamento in prova al Servizio sociale. In casi particolari può essere estesa fino ad un massimo di quattro (donne incinte o madri con figli piccoli; padri con figli piccoli e senza madre in condizio-

ne di accudirli; persone anziane o con gravi problemi di salute; minori di 21 anni con particolari esigenze di studio, di lavoro, di famiglia o di salute).
La legge 199/2010 (considerando l'innalzamento del limite di pena stabilito dalla legge 9/2012) ha introdotto, in alcuni casi, la possibilità di scontare presso il domicilio pene detentive (o residui di pena) inferiori ai 18 mesi. Per chi subisce una condanna che sia al massimo di diciotto mesi il pubblico ministero può sospendere la condanna in attesa della pronuncia del magistrato di sorveglianza, evitando così che la persona condannata a una pena breve debba entrare in carcere qualora esistano i presupposti per scontare la condanna presso il proprio domicilio.

LA "GIORNATA TIPO" DI UN DETENUTO [1]

La vita in carcere è regolata principalmente dall'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e dal regolamento di esecuzione (D.P.R. 30 giugno, n. 230). Nel rispetto delle regole generali, ogni istituto ha tuttavia un margine di autonomia nell'organizzazione delle attività quotidiane. Quella che segue è da intendere pertanto come una descrizione indicativa di una giornata tipo all'interno di un carcere: orari delle attività, dei pasti ed altre regole interne possono cambiare a seconda degli istituti. Limitazioni particolari sono inoltre stabilite per i detenuti sottoposti al regime detentivo previsto dall'art. 41 bis ord. penit., al regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis ord. penit.) e all'isolamento giudiziario, sanitario o in esecuzione della sanzione di esclusione dalle attività comuni.
I primi ad alzarsi in carcere sono i detenuti lavoranti della cucina e delle pulizie che vengono svegliati dagli agenti alle 6,00 e lasciano le stanze alle 6,30. Circa un'ora dopo avviene la conta dei detenuti, ovvero il controllo numerico dei presenti.
Fra le 7,30 e le 8,30 viene distribuita la colazione dai portavitto, lavoranti addetti alla consegna dei tre pasti quotidiani forniti dall'amministrazione. Segue una rapida ricognizione da parte degli agenti per verificare se qualcuno dei detenuti ha particolari necessità, soprattutto di carattere sanitario. Vengono raccolte le domandine, richieste alla direzione compilate su appositi moduli di svariate autorizzazio-

1 Testo tratto dal sito del Ministero www.giustizia.it

ni: dai colloqui con gli operatori (direttore, comandante responsabile dell'Ufficio comando, responsabile dell'ufficio matricola, educatore, assistente sociale, psicologo, cappellano, assistenti volontari), all'acquisto di prodotti non compresi nell'elenco della spesa, al prelievo di libri della biblioteca. I detenuti provvedono direttamente alla pulizia delle camere e dei relativi servizi igienici.
Attorno alle 8,30 le celle vengono aperte per i detenuti che frequentano le attività trattamentali (scolastiche, culturali, sportive, ricreative) o che escono per i passeggi, permanenza all'aria aperta della durata di almeno un'ora.
La fascia oraria di attività mattutina dura all'incirca tre ore. Al termine i detenuti rientrano nelle loro stanze per consumare il pranzo. Il menù viene compilato in base a tabelle vittuarie approvate con decreto ministeriale (art. 9 ord. penit.) e comprende generalmente un primo piatto, un secondo e un contorno, con alternative per persone che hanno particolari esigenze dietetiche o religiose. Molti detenuti consumano solo parte del cibo distribuito dall'amministrazione ed acquistano a spese proprie presso il sopravvitto (spaccio gestito direttamente dall'amministrazione carceraria) alimenti ed altri generi (detersivi, cartoleria, sigarette, etc.). In ogni sezione dell'istituto è disponibile una lista di prodotti che è possibile acquistare. In presenza di particolari motivi, tramite domandina, si può chiedere l'acquisto di prodotti non presenti nell'elenco.
Alcuni tipi di alimenti possono essere portati o spediti anche dalle persone autorizzate ai colloqui. In ogni istituto è disponibile un elenco degli alimenti e di altri generi ammessi.
Gli acquisti vengono effettuati tramite il denaro che i detenuti hanno su un libretto di conto corrente interno. Gli alimenti acquistati vengono cucinati con un fornello a gas, tipo camping, anch'esso in vendita al sopravvitto. Ogni detenuto può spendere al massimo 424 Euro al mese (106 Euro la settimana) per acquistare tutti i prodotti inseriti nell'elenco della spesa, quelli tramite domandina, per spedire telegrammi ed effettuare telefonate.
Dopo il pranzo, in genere attorno alle 13,30, i detenuti possono lasciare di nuovo le stanze per frequentare le attività pomeridiane e, al loro termine, possono recarsi nella sala comune per dedicarsi ad attività sociali o ricreative.
Attorno alle diciotto inizia la distribuzione della cena che si consuma

verso le 19 con le stesse modalità del pranzo. I detenuti sono autorizzati a fare socialità, vale a dire a consumare insieme i pasti in un numero limitato di persone.
In media i detenuti trascorrono circa 20 ore in cella. Se lo spazio lo consente, in molti istituti è possibile dedicarsi in stanza alla pittura o a piccole attività di hobbistica e può essere autorizzato l'uso del computer portatile.

PARTE SECONDA

L'IMPEGNO DI CARITAS AMBROSIANA

LE ATTIVITÀ DELL'AREA CARCERE

L'area di Caritas Ambrosiana coinvolta maggiormente nello studio e nella gestione della giustizia penale è l'area Carcere.
Il principale obiettivo dell'intera attività dell'area è la promozione di una cultura della pena non centrata unicamente sul carcere. La detenzione deve essere considerata unicamente come intervento di emergenza, promuovendo il pensiero e l'attuazione dell'esecuzione penale esterna e il reinserimento nel tessuto sociale delle persone condannate.
Le varie attività dell'area declinano questo obiettivo primario occupandosi di:
- studio e approfondimento
- orientamento ai servizi
- sensibilizzazione
- partecipazioni attive
- progetti specifici.

Attività di studio
L'area Carcere si occupa di studio e ricerca sui temi dell'esecuzione penale, della legislazione, della mediazione, aggiornandosi sull'evoluzione legislativa e sulle condizioni della realtà penitenziaria. Si è interessata in particolare di sicurezza e paura, legalità, comunità territoriale, tematiche sempre riprese nelle attività di sensibilizzazione. La collaborazione con studenti, ricercatori e tirocinanti delle università milanesi può offrire spunti di approfondimento reciproco e ulteriore aggiornamento, così come il contatto con i volontari del territorio che si occupano di tematiche penitenziarie.

Orientamento alla rete dei servizi

L'area offre informazione e orientamento; privilegiati interlocutori sono i volontari degli oltre 300 Centri di Ascolto della diocesi. All'interno della rete che si costruisce con i volontari delle realtà territoriali l'area Carcere fornisce consulenza, dopo aver ricostruito la situazione giudiziaria con il segnalante, con la persona interessata o con i suoi familiari.

Le richieste che pervengono all'area riguardano argomenti vari: orientamento abitativo e lavorativo, informazioni sul carcere per congiunti o assistiti, informazioni sulla legislazione, vere e proprie consulenze legali e criminologiche, assistenza nel reperimento di attività riparative durante l'espiazione della pena.

A volte si ritiene necessario approfondire questo primo livello di orientamento e si passa ad una presa in carico più approfondita, soprattutto per le segnalazioni che presentano situazioni multiproblematiche. In questi casi si ritiene sempre necessario attivare una rete efficace di servizi e/o di volontari. In queste situazioni la persona viene invitata a uno o più colloqui, anche utilizzando i permessi premiali di cui le persone in esecuzione penale possono beneficiare.

Nello specifico delle segnalazioni spesso i nodi riscontrati riguardano il bisogno abitativo (vedi parte relativa ai progetti) o il bisogno lavorativo. Per quest'ultima necessità spesso si ricorre all'aiuto di un altro servizio Caritas, il servizio SILOE (Servizi Integrati Lavoro Orientamento Educazione).

Le altre richieste all'area riguardano l'orientamento specificatamente giuridico e criminologico, la richiesta di assistenza di vario genere nei confronti delle persone detenute, l'assistenza alle loro famiglie sul territorio. In questi casi è indispensabile il contatto con i volontari dei Centri di Ascolto, per la costruzione di una rete intorno al soggetto.

Sensibilizzazione

L'area Carcere collabora con le scuole e le realtà parrocchiali per la costruzione di percorsi di sensibilizzazione sulle tematiche della legalità e della devianza. A seconda delle richieste, l'area ricopre ruolo di organizzatore o di esperto negli interventi. Alle classi e ai gruppi parrocchiali viene offerto un percorso di incontri con operatori Caritas, operatori penitenziari, persone in esecuzione penale esterna.

In alcuni casi sono stati avviati percorsi che hanno compreso l'ingresso in un istituto penitenziario, concordato con gli operatori penitenziari e adeguatamente preparato.
Spesso vengono coinvolte in questi percorsi realtà del privato sociale, cooperative o associazioni già operanti in ambito penitenziario, case di accoglienza per familiari e detenuti in misura alternativa, al fine di stimolare incontri che possano essere opportunità di scambio e arricchimento reciproco. Negli ultimi anni le tematiche maggiormente affrontate con i gruppi scolastici e parrocchiali sono state l'ordinamento penitenziario, i legami familiari, la giustizia riparativa.
Sono stati avviati anche percorsi di sperimentazione decanali con gruppi interparrocchiali di giovani, sulle tematiche della legalità, della giustizia e della pace.
Ogni anno l'area Carcere collabora alla realizzazione del percorso Giovani e Carcere.
È una iniziativa promossa dalla **Caritas Ambrosiana**, insieme con il **Servizio Giovani della Pastorale Giovanile** e con i **Cappellani delle carceri** del territorio diocesano che promuove un incontro con i giovani nelle carceri.
In preparazione all'incontro con i detenuti, in questi anni la proposta si è articolata in un percorso con le seguenti tappe:

- un convegno formativo sui temi del carcere e della pena;
- un incontro con i cappellani, in cui vengono anche fornite indicazioni precise circa le modalità della visita nelle carceri;
- l'incontro con i giovani all'interno delle diverse carceri presenti sul territorio della diocesi.

Annualmente l'area collabora con l'associazione Sesta Opera san Fedele per la realizzazione di un corso di formazione al volontariato penitenziario.
Nel 2012 la partecipazione di Caritas Ambrosiana alla fiera "Fa' la Cosa Giusta" ha posto in evidenza il tema del sovraffollamento penitenziario in Italia, presentando una cella ricostruita e proposta al pubblico con lo scopo di evidenziare gli spazi e la poca vivibilità delle celle degli istituti penitenziari nel nostro paese.
È possibile usufruire dell'allestimento della cella per iniziative di sensibilizzazione e formazione sul territorio.

Partecipazioni attive

L'area partecipa attivamente all'Osservatorio Carcere e Territorio di Milano, che rappresenta da ormai vent'anni il luogo di coordinamento delle diverse realtà istituzionali, del volontariato e del terzo settore che operano in ambito penale nelle carceri e sul territorio milanese.
L'area Carcere svolge poi attività di segreteria della Conferenza Regionale Volontariato Giustizia della Lombardia, composta da 27 associazioni del territorio regionale impegnate a vario titolo nel volontariato penitenziario. Inoltre l'area ha partecipato con un delegato alle attività della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia.

Progetti specifici

Da tempo l'area ha avvertito la necessità di costruire, rafforzare e pubblicizzare una rete di accoglienza, cercando di offrire risposte alla necessità sempre presente di alloggio per le persone in esecuzione penale esterna o nell'immediato fine pena.
Dall'anno 2002 all'anno 2011 ha realizzato e coordinato il progetto "Un tetto per tutti: alternative al cielo a scacchi" con la collaborazione di diverse associazioni, cooperative sociali e comunità del territorio, per offrire accoglienza temporanea e accompagnamento per uomini e donne in permesso premio, esecuzione penale esterna e fine pena. Sono stati messi a disposizione appartamenti da condividere, e le accoglienze negli appartamenti della rete sono state aperte anche a familiari di persone detenute, in occasione dei colloqui in carcere o del permesso premiale del congiunto.
Il progetto ha avuto negli anni diversi finanziatori: la Fondazione Cariplo, la regione Lombardia tramite la legge 8/2005, il comune di Milano.
Nel corso degli anni sono state accolte più di 700 persone e la rete costruita è tutt'ora presente sul territorio milanese e della provincia di Milano e prosegue un'attività di housing all'interno di più progetti e collaborazioni.
Come funziona l'accoglienza nel progetto "Un tetto per tutti"?
Le accoglienze sono temporanee e, indicativamente, hanno durata semestrale. Lo scopo delle accoglienze e del percorso di vicinanza è il raggiungimento dell'autonomia abitativa.
Lo stesso posto letto nell'appartamento è occupabile da più persone

in un'ottica di alternanza, ottimizzando quanto più possibile l'offerta di fronte alle numerose persone aventi diritto di fruire dell'esecuzione penale esterna.
Non si tratta solo di fornire un letto per dormire o un appartamento: la peculiarità dell'housing sociale è l'affiancamento e il sostegno educativo, che può essere ricoperto da più figure, come è avvenuto negli anni. Anche i volontari delle associazioni hanno ricoperto un ruolo essenziale affiancando i professionisti nel compilare e portare avanti i progetti personalizzati e nel creare la rete territoriale necessaria.
La tematica dell'accoglienza abitativa tocca da vicino la quotidianità del lavoro dell'area che, al di fuori di progetti specifici, cerca costantemente di mappare una realtà del territorio complessa e spesso insufficiente di fronte alle richieste. Grave è, per esempio, la mancanza di accoglienza per le persone che devono ancora affrontare diversi gradi di giudizio e che potrebbero usufruire degli arresti domiciliari in presenza di adeguata sistemazione alloggiativa.
Le persone che non hanno familiari sul territorio faticano, infatti, spesso ad avere condizioni idonee per l'applicazione della revoca della carcerazione preventiva così come faticano ad accedere alle misure alternative: in questo modo vengono private di un preciso loro diritto.
Sempre nell'ambito dei progetti specifici, nell'anno 2012 Caritas Ambrosiana ha aderito ad una cordata di realtà per la realizzazione sperimentale di un modello di intervento sulle misure alternative sinergico ed integrato, che comprendesse il reinserimento socio-lavorativo e abitativo per le persone in misura alternativa alla detenzione.
Il progetto è stato chiamato ARIA (Accoglienza, Relazioni, Inserimento lavorativo e Abitazione): è tutt'ora in corso con scadenza nel settembre 2013, finanziato dalla Fondazione Cariplo e cofinanziato dal comune di Milano. È coordinato dalla cooperativa sociale A&I e prevede azioni integrate fra bisogni abitativi, lavorativi e bisogni specifici di accompagnamento sociale (supporti psicologici, di mediazioni, di accompagnamento specifico…).
L'area Carcere è impegnata in alcuni eventi di sensibilizzazione del progetto ARIA, nello sportello di accesso delle segnalazioni e in una delle figure educative del progetto.

INTERVENTI DEL VOLONTARIATO CON PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE PENALI

«Il carcere non è un contenitore di rifiuti da tenere lontano il più possibile perché manda cattivo odore ma una parte della società, di cui siamo tutti corresponsabili» (Mario Gozzini, giurista, 1920-1999).
Il carcere è una realtà che coinvolge i detenuti, le loro famiglie, i volontari, gli operatori carcerari; eppure è una realtà che si tende a nascondere e a rimuovere. È importante promuovere azioni che rompano l'isolamento. Aumentare le opportunità di lavoro, di accoglienza e di vicinanza fuori dal carcere, avviando i contatti e i percorsi individuali già dall'interno degli istituti penitenziari, permette di contribuire alla prevenzione della recidiva. Ricordiamo che la maggior parte della popolazione detenuta è composta da persone che vivevano in condizioni di marginalità già prima dell'ingresso in carcere (tossicodipendenti e alcoldipendenti, senza dimora, immigrati, portatori di disagio psichico…), con una bassa scolarizzazione e con scarse o nulle risorse economiche e sociali. Solo una esigua percentuale di detenuti è ricollegabile a organizzazioni criminali e mafiose. All'interno e all'esterno delle carceri della Diocesi operano associazioni, cooperative sociali e organizzazioni con cui la Caritas Ambrosiana collabora strettamente. Se si è interessati a una attività di volontariato, è possibile prendere contatti e individuare un percorso di formazione adeguato alle attività che si vogliono svolgere. Le associazioni di volontariato danno sostegno morale e materiale ai detenuti, promuovono la catechesi in collaborazione con i cappellani, sostengono la formazione scolastica e professionale dei detenuti, collaborano con le équipe socio-educative del carcere. Tutte queste associazioni intervengono anche esternamente al carcere, sostenendo le famiglie dei detenuti, organizzando spazi abitativi di accoglienza per condannati a misure alternative al carcere o a fine pena, promuovendo percorsi di inclusione anche attraverso il reperimento di attività lavorative.
Per qualsiasi informazione si può contattare l'Area Carcere, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, tel. 02/58430.292, e-mail: carcere@caritasambrosiana.it

PARTE TERZA

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Colpa e pena: per una nuova cultura della giustizia*, Atti del convegno di Bergamo, 13 maggio 2000

Anastasia S. e Gonnella P., *Patrie galere. Viaggio nell'Italia dietro le sbarre*, Carocci, Roma, 2005

Associazione Antigone, *Senza dignità. Nono rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2012

Buzzelli S., *I giorni scontati. Appunti sul carcere*, Sandro Teti Editore, 2012

Caritas Ambrosiana, *Giustizia e sicurezza*, a cura di Luca Massari e Andrea Molteni, Carocci, Roma , 2010

Colombo G., *Il perdono responsabile*, Ponte alle Grazie, Firenze, 2011

De Vito C. G., Camosci e girachiavi. *Storia del carcere in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 2009

Foucault M., *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino, 2005

Gonnella P. e Marietti S., *Il carcere spiegato ai ragazzi*, Manifestolibri, Roma, 2010

Marchetti I. e Mazzucato C., *La pena «in castigo». Un'analisi critica su regole e sanzioni*, Vita e pensiero, Milano, 2006

Martini C.M., *Sulla Giustizia*, Mondadori, Milano, 1999

Martini C.M., *Non è giustizia. La colpa, il carcere e la parola di Dio*, Mondadori, Milano, 2003

Martini C.M. e Zagrebelsky G., *La domanda di giustizia*, Einaudi, Torino, 2003

Nordio C. e Pisapia G., *In attesa di giustizia. Dialogo sulle riforme possibili*, Guerini e Associati, Milano, 2010

Ruggiero V., *Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2011

Valota S., Prete da galera. *Don Luigi Melesi racconta storie di chi sta in carcere e di chi mai ha pensato di entrarci*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2010

SITOGRAFIA

Ministero della Giustizia, www.giustizia.it

Caritas Ambrosiana - Area carcere, www.caritas.it/15/18

Ristretti Orizzonti, www.ristretti.it

Associazione Antigone, www.associazioneantigone.it
(da segnalare in particolare il documentario Insidecarceri)

Associazione Antigone Lombardia, www. antigonelombardia.it

Associazione A buon diritto, www.abuondiritto.it

Innocenti Evasioni, www.innocentievasioni.net

Associazione Sesta Opera San Fedele, www.sestaopera.it

Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia,
www.volontariatogiustizia.it1.

FILMOGRAFIA

“Nel nome del padre” di Jim Sheridan (1993)

“Le ali della Libertà” di Frank Darabont (1994)

“Cella 211” di Daniel Monzón (1999)

“The Experiment”di Oliver Hirschbiegel (2001)

“Tutta colpa di Giuda” di Davide Ferrario (2008)

“Il Profeta” di Jacques Audiard (2009)

“La Bocca del lupo” di Pietro Marcello (2009)

“Il gemello” di Vincenzo Marra (2012)

“Cesare deve morire” di Paolo e Vittorio Taviani (2012)

GLOSSARIO [2]

Amnistia
L'amnistia estingue il reato e fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie relative ai reati per i quali è stata concessa (art. 151 c.p. e 672 c.p.p.). Va distinta dalla grazia e dall'indulto che fanno cessare la pena ma non estinguono il reato.

Appellante
Persona condannata nel processo di primo grado nei cui confronti pende il procedimento di appello.

Arresti domiciliari
È una misura cautelare personale coercitiva che viene applicata agli indagati o agli imputati nel corso delle indagini preliminari e del procedimento penale. La sua durata massima dipende dalla gravità del reato contestato e dalla fase del procedimento (artt. 284 e 303 c.p.p.). Gli arresti domiciliari, in quanto sono una misura cautelare, non vanno confusi con la detenzione domiciliare.
Articolo 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario"
Prevede un regime di detenzione speciale che comporta il divieto di concedere determinati benefici (assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione) ai condannati per i seguenti delitti:

- delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione;
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- riduzione in schiavitù e tratta di persone (art. 600, 601, 602 c.p.);
- sequestro di persona (art. 630 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi (art. 291 quater D.P.R. 43/1973);

2 Testo tratto dal sito del Ministero www.giustizia.it

- associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- qualsiasi delitto commesso al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, a meno che il condannato abbia collaborato con la giustizia e non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata.

Assistente sociale
È un dipendente del Ministero della Giustizia (da non confondere con l'assistente sociale del comune o della ASL), che fa capo agli Uffici esecuzione penale esterna (UEPE). Tiene i contatti con le famiglie dei detenuti e con gli enti locali, segue le persone in affidamento al servizio sociale e ha un ruolo importante per la concessione e l'esecuzione dei benefici di legge.

Braccialetto elettronico
Nel disporre la misura degli arresti domiciliari il giudice può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici se l'imputato acconsente (art. 275 bis c.p.p.). Il consenso all'eventuale utilizzo di queste procedure di controllo viene richiesto al detenuto all'ingresso in carcere (art. 23 O.P).

Cassa delle Ammende
È un ente con personalità giuridica istituito presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che finanzia i programmi di reinserimento in favore di detenuti e internati e delle loro famiglie e i progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie. Fra le entrate che concorrono a costituire il conto patrimoniale della Cassa vi sono i proventi delle manifatture carcerarie, le sanzioni pecuniarie e le altre sanzioni connesse al processo.

Condannato (o definitivo)
È l'imputato nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato.

Cooperative sociali
Società cooperative, regolate dalla legge 381/1991, che gestiscono i servizi socio-sanitari ed educativi e attività di vario genere finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate.

Corte di assise
La Corte di assise giudica i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, e tutti gli altri gravi reati indicati nell'art. 5 c.p.. La Corte di assise è composta da due giudici togati e da sei giudici popolari.

D.A.P. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
È la struttura del Ministero della Giustizia deputata allo svolgimento dei compiti relativi al sistema carcerario.

Detenuto
È il termine generico con il quale si indica una persona ristretta in un istituto di pena senza specificarne la posizione giuridica.

Grazia
La grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra pena stabilita dalla legge (art. 174 c.p. e 681 c.p.p.). È un provvedimento di indulgenza a carattere individuale, a differenza dell'indulto che è a carattere generale. La domanda di grazia, sottoscritta dal condannato o da un suo congiunto o avvocato, è diretta al Presidente della Repubblica tramite il Ministro della Giustizia. Se il condannato è detenuto o internato, va presentata al magistrato di sorveglianza che la trasmette al Ministro della Giustizia con il proprio parere motivato.

Imputato
È la persona indagata nei cui confronti è stato disposto il rinvio a giudizio (art. 60 c.p.p.).

Indagato
È la persona nei cui confronti si stanno svolgendo le indagini preliminari (art. 347, comma 2, c.p.p.).

Indulto
L'indulto condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra pena stabilita dalla legge (art. 174 c.p. e 672 c.p.p.). Viene applicato direttamente dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna. Nel caso in cui la sentenza preveda l'applicazione di misure di sicurezza, le eventuali modifiche conseguenti all'indulto sono di competenza del magistrato di sorveglianza. È un provvedimento di indulgenza a carattere generale, mentre la grazia è a carattere individuale.

Internato
È una persona socialmente pericolosa sottoposta a misure di sicurezza all'interno di un istituto penitenziario.

Istituto penitenziario
Comunemente chiamato carcere, è il luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere i detenuti. Gli istituti penitenziari fanno capo al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Fra gli istituti penitenziari sono comprese:

- la Casa circondariale in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio o quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni);
- la Casa di reclusione, che è l'istituto adibito all'espiazione delle pene di maggiore entità;
- l'istituto penale minorile adibito alla detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni);
- gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza: Colonie agricole, Case di lavoro, Case di cura e custodia, Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) che saranno sostituiti dalle strutture di cui al comma 2 art. 3 ter d.l. 22.12.2011 n. 211 (convertito dalla l.17.2.2012 n.9).

Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti (ICATT)
Istituto in cui si provvede alla riabilitazione fisica e psichica dei tossicodipendenti, mediante l'attuazione di programmi di attività ai quali collaborano i servizi pubblici per le tossicodipendenze, il Servizio sa-

nitario regionale, gli enti territoriali, il terzo settore, il volontariato e le comunità terapeutiche.

Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM)
Compatibilmente con esigenze cautelari non eccezionalmente rilevanti, il giudice può disporre presso gli Istituti a custodia attenuate (I.C.A.M.), la custodia cautelare o l'espiazione della pena per le donne incinte o madri con figli sotto i sei anni, o per il padre qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata ad assistere i figli.

Istituto Penale Minorile
È un istituto in cui viene attuata la detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni).

Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza
Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive sono le colonie agricole, le case di lavoro, le case di cura e custodia e gli ospedali psichiatrici giudiziari (art. 62 legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario).

Liberazione anticipata
Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata. La liberazione anticipata viene richiesta dal condannato e concessa dal magistrato di sorveglianza. Nei linguaggio del carcere la concessione della detrazione viene chiamata concessione dei "giorni". Anche gli affidati in prova al servizio sociale e gli affidati in casi particolari, come la tossicodipendenza, possono ottenere questo beneficio quando diano prova di un loro concreto recupero sociale.

Ministero della Giustizia
È il Dicastero del Governo italiano che si occupa dell'Amministrazione giudiziaria civile, penale e minorile, di quella penitenziaria e dei magistrati.

Misure cautelari coercitive personali
Possono essere applicate a indagati o imputati per delitti la cui pena massima prevista sia superiore ai tre anni di reclusione, e solo se sussistono pericoli di fuga, o di inquinamento delle prove, o di commissione di nuovi delitti. Le misure cautelari coercitive personali sono: divieto di espatrio, obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. Sono regolate dagli artt. 272-286 c.p.p. e, per quanto riguarda l'esecuzione e la durata dei provvedimenti, dagli artt. 291-308 c.p.p..

Misure di sicurezza
Sono disciplinate dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. Le misure di sicurezza si applicano:
- alle persone considerate socialmente pericolose;
- in caso di commissione di un reato, o di un reato impossibile ai sensi dell'articolo 49 del codice penale, ovvero in caso di accordo o di istigazione a commettere un reato;
- quando si ritiene si possano commettere nuovi fatti previsti dalla legge come reato. Tali misure sono ordinate dal giudice nella sentenza di condanna. Hanno una funzione non solo di contenimento della pericolosità sociale, ma anche rieducativa, vale a dire tendono a favorire il reinserimento dell'individuo nel contesto sociale. Hanno una durata indeterminata: la legge fissa il termine minimo di durata e spetta poi al giudice valutare, alla scadenza del periodo, se la persona è ancora socialmente pericolosa.

Le misure di sicurezza sono personali quando limitano la libertà individuale (detentive e non detentive), sono patrimoniali quando incidono soltanto sul patrimonio del soggetto (cauzione di buona condotta e confisca).
Le misure di sicurezza detentive sono:
- l'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro (per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza);
- il ricovero in una casa di cura e custodia (per i condannati a pena diminuita per infermità psichica o per intossicazione cronica da alcool e sostanze stupefacenti);

- il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (per gli imputati prosciolti per i motivi di cui sopra; non è applicabile ai minorenni);
- il ricovero in riformatorio giudiziario per i minori.

Le misure di sicurezza non detentive sono:

- la libertà vigilata (che implica l'obbligo di avere una stabile attività lavorativa o di cercarsene una, obbligo di ritirarsi a casa entro una certa ora);
- il divieto di soggiorno (in uno o più comuni ovvero in una o più province);
- il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;
- **l'espulsione dello straniero dallo Stato.**

Il magistrato di sorveglianza sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali; accerta se l'interessato sia persona socialmente pericolosa; emette o revoca le dichiarazioni di tendenza a delinquere e di abitualità o professionalità nel reato. Contro tali provvedimenti possono proporre appello al Tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato o il difensore (artt. 679 e 680 codice procedura penale).

Notificazione

È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona indicata dalla legge (come la polizia giudiziaria), porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale. Il destinatario, ricevuto l'atto, ne deve firmare una copia per ricevuta ("relata di notifica") che l'ufficiale giudiziario invierà all'autorità che l'ha emesso.

Patrocinio a spese dello Stato ("gratuito patrocinio")

Consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita in favore dei non abbienti per agire e difendersi davanti al giudice penale nel giudizio e anche nei procedimenti di sorveglianza.

Pena pecuniaria

È una delle due tipologie di pena che vengono inflitte dal giudice penale al condannato (l'altra è la pena detentiva). Si distingue in multa,

applicata per i delitti, e in ammenda, applicata per le contravvenzioni. È anche una delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Depenalizzazione e modifiche al sistema penale" (artt. 53 e seguenti). La pena pecuniaria può essere rateizzata o convertita in pena detentiva.

Pericolosità sociale
È socialmente pericolosa la persona che ha commesso reati, qualora sia probabile che ne commetta nuovamente (art. 203 c.p.).

Permesso di soggiorno
È l'autorizzazione amministrativa rilasciata al cittadino straniero al quale lo Stato italiano permette di soggiornare in Italia. La richiesta del permesso deve essere presentata entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio italiano allo Sportello Unico per l'Immigrazione, nel caso sia stato già rilasciato il nulla osta per ricongiungimento familiare o lavoro, altrimenti alla Questura.

Perquisizione personale
I detenuti possono essere sottoposti a perquisizione per motivi di sicurezza nel pieno rispetto della loro persona (art. 34 OP e art. 74 Reg).

Pubblico ministero
È il magistrato che acquisisce la notizia di reato, esercita l'azione penale, rappresenta l'accusa nei procedimenti penali e promuove la fase di esecuzione delle pene.

Recidiva
La recidiva è la condizione personale di chi, dopo essere stato condannato per un delitto con sentenza passata in giudicato, ne commette un altro (art. 99 c.p.). Costituisce uno dei cosiddetti effetti penali della condanna e va inquadrata tra le circostanze inerenti alla persona del colpevole. La recidiva comporta la possibilità di un aumento di pena.

Reclusione
La reclusione è la pena inflitta al condannato per i delitti. Si estende da 15 giorni a 24 anni ed è scontata in uno stabilimento penitenziario.

La pena della reclusione può essere convertita, quando ne ricorrono i presupposti, in pena pecuniaria.

Rateizzazione della pena pecuniaria
Nel caso di condanna a pena pecuniaria o di conversione della pena della reclusione in pena pecuniaria**,** qualora si presentino situazioni di insolvenza a causa dell'impossibilità temporanea di effettuare il pagamento, il condannato può chiedere il differimento o la rateizzazione del pagamento (art. 660, 3°c, c.p.p.). Il magistrato di sorveglianza, valutate le condizioni economiche del condannato, può disporre che la pena pecuniaria sia pagata in non più di trenta rate mensili (art. 133 ter c.p.). La pena pecuniaria può essere convertita in libertà controllata o in lavoro sostitutivo.

Riabilitazione
È un beneficio di legge (artt. 178 e seguenti c.p. e art. 683 c.p.p.) che cancella completamente gli effetti di una condanna penale. La riabilitazione è concessa dopo che sono decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena è stata scontata (in carcere, o in misura alternativa, o estinta per indulto o altri benefici). Devono decorrere almeno otto anni nel caso di recidiva (art. 99 c.p.) e dieci anni nel caso in cui il condannato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Per ottenere la riabilitazione è necessario che il condannato, se è stato sottoposto a misura di sicurezza, ne abbia ottenuto la revoca, e che abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, cioè abbia risarcito il danno provocato. Per ottenere la riabilitazione è necessario aver mantenuto una buona condotta per tutto il periodo considerato, non solo evitando di compiere reati ma anche osservando un comportamento corretto e responsabile. L'istanza di riabilitazione va presentata al Tribunale di sorveglianza, che decide collegialmente.

Ricorrente
È l'imputato condannato che ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione.

Ricorso per cassazione
L'imputato e il Pubblico Ministero possono ricorrere alla Corte di Cassazione contro la sentenza di appello o contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere (art. 607 c.p.p). Il pubblico ministero, l'interessato e, in determinati casi, l'amministrazione penitenziaria, possono ricorrere per cassazione contro le ordinanze del Tribunale di sorveglianza (art. 71 *ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario"). I motivi per i quali si può presentare ricorso sono stabiliti dall'art. 606 c.p.p. e riguardano principalmente, nel caso del Tribunale di sorveglianza, vizi di legittimità e vizi di motivazione nell'ordinanza.

Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena
L'esecuzione di una pena può essere rinviata (art. 147 c.p. e art. 684 c.p.p) nel caso in cui:
- sia stata presentata domanda di grazia;
- la persona condannata a pena restrittiva della liberà personale sia in condizioni di grave infermità fisica;
- la persona condannata a pena restrittiva della liberà personale sia madre di un figlio di età inferiore a tre anni.

Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena
L'esecuzione delle pene detentive, della semidetenzione e della libertà controllata deve essere rinviata (art. 146 c.p. e art. 684 c.p.p) nel caso in cui il condannato sia:
- donna incinta;
- madre di figli di età inferiore a un anno;
- persona affetta da Aids o da altra malattia particolarmente grave, non compatibile con lo stato di detenzione in carcere, sempreché ricorra il requisito della "non rispondenza alle cure".

Soggetti che operano all'interno dell'istituto penitenziario con i quali ogni detenuto può chiedere di conferire:
- il direttore e i vicedirettori dell'istituto penitenziario, i quali hanno la responsabilità dell'indirizzo e della corretta gestione detentiva;
- il comandante, gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e gli

agenti della polizia penitenziaria i quali garantiscono l'ordine e tutelano la sicurezza all'interno dell'istituto, partecipano alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo ed espletano il servizio di traduzione;

- il personale di polizia penitenziaria preposto all'ufficio matricola, che sovrintende alle operazioni di immatricolazione e scarcerazione dei detenuti, organizza la partecipazione alle udienze, agli interrogatori, ai colloqui con i difensori e con gli investigatori e riceve le richieste ("domandine") del detenuto rivolte al Direttore dell'istituto;
- il responsabile dell'area educativa e gli educatori i quali predispongono, organizzano, coordinano le attività interne inerenti la scuola, il lavoro e le iniziative culturali, ricreative e sportive. Fanno parte dell'équipe di osservazione e trattamento;
- gli operatori del Ser.T. i quali svolgono attività per l'assistenza dei detenuti che presentano problematiche di tossicodipendenza e alcooldipendenza;
- gli assistenti sociali i quali nell'ambito dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna partecipano all'attività di osservazione e trattamento occupandosi del rapporto tra il detenuto e l'ambiente esterno anche in previsione di ammissione a benefici di legge (misure alternative) o dimissione dal carcere, svolgendo altresì azioni a favore delle famiglie dei detenuti;
- gli assistenti volontari i quali partecipano alle attività trattamentali anche in forme organizzate ed associate;
- il cappellano ed i ministri di culto;
- lo psicologo, lo psichiatra, il responsabile dell'area sanitaria, i medici e gli infermieri;
- il responsabile dell'area amministrativo-contabile e i contabili.

Soggetti che operano all'esterno dell'istituto ai quali il detenuto può rivolgersi:

- il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria il quale programma le attività trattamentali, coordina le attività in materia di lavoro e addestramento professionale, le attività scolastiche, sportive e culturali ed è competente tra l'altro in ordine alle assegnazioni e trasferimenti nell'ambito della circoscrizione;

- il magistrato di sorveglianza che vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e pena e, in particolare, ha la competenza a decidere sulle istanze dei detenuti volte all'ottenimento delle misure alternative e sui reclami presentati dagli stessi verso provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria, sulle richieste di permessi o licenze presentate dai detenuti e per l'applicazione e revoca delle misure di sicurezza;
- la Corte Europea dei diritti dell'uomo alla quale ci si può rivolgere soltanto dopo che siano esauriti tutti i rimedi giurisdizionali davanti ai giudici nazionali (entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza), quando si ritengono violate le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo del 4.11.1950;
- il Presidente della Repubblica al quale può anche essere diretta la richiesta di grazia o di commutazione della pena. La domanda del provvedimento di clemenza deve essere presentata al Ministro della Giustizia tramite il magistrato di sorveglianza;
- il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, ove sia istituito nell'ambito territoriale dell'istituto penitenziario; il Garante svolge attività di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani e sulla finalità rieducativa della pena.

Sopravitto
Generi alimentari che i detenuti possono acquistare a proprie spese entro limiti fissati.

Sospensione condizionale della pena
Se il giudice emette una condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni può sospenderne l'esecuzione. Se per cinque anni (o due in caso di contravvenzione) il condannato non commetterà altri reati, obbedirà agli obblighi impostigli e non riporterà altre condanne, il reato viene dichiarato estinto. In caso contrario la sospensione verrà revocata e la condanna dovrà essere eseguita. Se il condannato ha meno di 18 anni, la sospensione condizionale può essere concessa anche in caso di pene fino a tre anni di arresto o di reclusione. Se ha tra i 18 e i 21 anni, o ne ha più di 70, la pena detentiva che può essere sospesa non deve superare i due anni e sei mesi. La sospensione condizionale della pena può essere concessa se il giudice

presume che il colpevole non commetterà ulteriori reati, se non vi sono precedenti condanne a pene detentive e se non sono state inflitte misure di sicurezza personale per pericolosità sociale del condannato. La sospensione condizionale è regolata dagli articoli 163-168 del codice penale.

Spese di giustizia
Sono le spese per il processo e per il mantenimento in carcere, che vengono addebitate all'imputato nella sentenza di condanna. Possono essere rimesse (cioè eliminate) se il condannato si trova in condizioni economiche disagevoli e ha mantenuto una condotta corretta.

Trattamento
Nei confronti dei condannati e internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda al loro reinserimento sociale. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti, deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Tribunale di sorveglianza
Il Tribunale di sorveglianza ha competenza territoriale nel distretto della Corte d'Appello. È organo collegiale specializzato, composto da magistrati ordinari e da esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti di scienze criminalistiche. I provvedimenti del Tribunale di sorveglianza sono adottati da un collegio formato da quattro persone: il presidente, un magistrato di sorveglianza e due esperti. Il Tribunale di sorveglianza decide sia come giudice di primo grado sia come giudice di appello. In primo grado delibera sulla concessione o la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare, della semilibertà, della liberazione condizionale; sul rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive; sulle richieste di riabilitazione. In secondo grado, come giudice di appello, il Tribunale decide sulle

impugnazioni presentate contro le sentenze di proscioglimento con contestuale applicazione di misure di sicurezza emesse dai tribunali penali ordinari e contro le ordinanze risultate da udienze dei magistrati di sorveglianza. Decide inoltre in sede di reclamo nei confronti dei provvedimenti adottati dai magistrati di sorveglianza in tema di permessi, liberazione anticipata, espulsione dallo Stato, e nei confronti di alcuni provvedimenti emessi dall'amministrazione penitenziaria. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha competenza a decidere nei confronti del provvedimento di applicazione del regime di cui all'art. 41 bis comma 2 legge n. 354 del 1975. Contro le ordinanze del Tribunale di sorveglianza può essere proposto ricorso per cassazione.

Tribunale penale
Il Tribunale penale in composizione collegiale (tre giudici) giudica i reati gravi indicati nell'art. 33 bis c.p.; in composizione monocratica (un unico giudice) giudica i reati meno gravi non previsti dall'art. 33 bis c.p..

Ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe)
L'UEPE, istituito con la legge di riforma penitenziaria n. 354 del 1975, è un ufficio periferico del Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Svolge le indagini di servizio sociale richieste dal Tribunale di Sorveglianza per conoscere la realtà personale, familiare, lavorativa delle persone sottoposte ad una condanna o a misure di sicurezza, anche al fine di decidere sull'applicazione delle misure alternative alla detenzione, o sulle misure restrittive della libertà, o sul programma di trattamento.

Ufficio di sorveglianza
L'Ufficio di sorveglianza ha competenza territoriale pluricircoscrizionale. La circoscrizione indica l'area territoriale di competenza del tribunale ordinario. L'Ufficio di sorveglianza è composto da uno o più magistrati. A ciascun magistrato vengono assegnati gli istituti di pena e i condannati di cui occuparsi. L'Ufficio di sorveglianza è un organo monocratico. Il magistrato di sorveglianza ha il compito di vigilare sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena. Al magistrato di sorveglianza spettano l'approvazione del programma

di trattamento rieducativo individualizzato per ogni singolo detenuto (che l'amministrazione del carcere è tenuta per legge a redigere), la concessione dei permessi, l'ammissione al lavoro all'esterno, l'autorizzazione a effettuare visite specialistiche, ricoveri ospedalieri o ricoveri per infermità psichica, la decisione sulla liberazione anticipata e sulla remissione del debito dovuto per spese processuali penali o di mantenimento in carcere. La legge pone al magistrato di sorveglianza l'obbligo di recarsi frequentemente in carcere e di sentire tutti i detenuti che chiedono di parlargli, e gli attribuisce il compito di valutare i reclami presentati dai detenuti per provvedimenti disciplinari disposti dall'amministrazione penitenziaria o per altri motivi. Egli autorizza i colloqui telefonici dei detenuti e l'eventuale controllo della corrispondenza. Autorizza anche, visto il parere della direzione dell'istituto, l'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria, come quanti prestano attività di volontariato o partecipano a iniziative di formazione o di lavoro rivolte ai detenuti. Il magistrato di sorveglianza inoltre decide sulle sospensioni e i differimenti nell'esecuzione della pena, sovrintende all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria (affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare, semilibertà). Provvede al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario. Determina in merito alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie. Decide per quanto concerne le espulsioni di detenuti stranieri e le prescrizioni relative alla libertà controllata. Esprime un parere sulle domande o le proposte di grazia.

Volontari in carcere

Un volontario entra in carcere per dare il suo contributo all'azione rieducativa e al reinserimento nella società (artt. 17 e 78 O.P.) L'art. 17 dà la possibilità ad un singolo privato o ad una associazione di sottoporre alla Direzione del carcere un progetto che ritiene utile al fine di avvicinare la comunità carceraria alla società libera. L'art. 78 invece consente l'ingresso in carcere dei volontari affinchè questi diano sostegno morale ai detenuti e ne favoriscano il reinserimento nella società.

TESTI PER L'APPROFONDIMENTO

"PER UN RIPENSAMENTO DELLA GIUSTIZIA PENALE" - INTERVENTO DEL CARD. CARLO MARIA MARTINI AL CONVEGNO "COLPA E PENA" - BERGAMO 13 MAGGIO 2000

L'incontro odierno non era stato pensato in risposta all'attualità - anche se vi corrisponde -, bensì come una riflessione in occasione del Giubileo. Sappiamo che uno dei testi base dell'Anno santo 2000 è la pagina del vangelo secondo Luca nella quale Gesù, apparendo in pubblico per la prima volta, legge nella sinagoga di Cafarnao un brano di Isaia: "Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione" (Lc 4,18).
Ci si interroga sul significato dell'espressione "liberazione dei prigionieri", che va intesa in un senso ampio, storicamente assai diverso da quello che noi immaginiamo - nell'antichità non esisteva quasi per nulla il carcere come istituzione permanente -. Ma a partire dal testo di Isaia ripreso da Gesù nel discorso inaugurale di Nazareth, il Giubileo ci interpella sulla situazione delle carceri, sul loro significato nella nostra società, sul rapporto colpa e pena.
Vorrei richiamare anzitutto, in maniera molto semplice, alcuni aspetti globali di questa tematica da non trascurare, per sottolineare poi qualche motivazione biblica e teologica di quanto è stato espresso con rigore giuridico.

I. Aspetti globali del problema penale

Tra gli aspetti globali del problema penale segnalo in primo luogo l'attenzione alle vittime dei reati e alle loro sofferenze.
Ogni riflessione deve primariamente considerare le sofferenze arrecate dai reati e considerarle non solo quali lesioni di una legge, ma quali ferite fisiche o morali inferte sia alla collettività sia a singole persone, con conseguenze che possono turbare un'intera esistenza.
Emerge allora una seconda attenzione: come una società difende efficacemente i cittadini dalle aggressioni criminose?

E una terza domanda: come una società previene le occasioni di crimine, sia con la deterrenza sia con provvedimenti tesi a scoraggiare ogni forma di lesione della legge?
Infine va considerato il sistema della retribuzione penale, in particolare il carcere: come una società punisce il crimine? quale lo scopo e il senso delle pene carcerarie? come una società prepara e difende gli operatori carcerari e come ristabilisce, risocializza chi ha sbagliato?
Siamo di fronte a problemi enormi che toccano tanti aspetti della vita civile e sociale delle persone.
Io non ho competenze specifiche per intervenire sull'argomento, ma ne parlo partendo dalla mia esperienza di Vescovo e dalle mie visite alle carceri. Il carcere, infatti, è uno dei luoghi drammatici in cui avverto più che mai che il mio servizio di Vescovo è vissuto con verità; è una realtà che costringe a fare verità. E sono convinto che l'esperienza del carcere, dei carcerati, degli operatori carcerari è fondamentale per un Vescovo, non solo perché è valida ancora nell'oggi la parola di Gesù "ero in carcere e siete venuti a visitarmi" (Mt 25,26), ma perché il carcere è lo specchio rovesciato di una società, lo spazio in cui emergono le contraddizioni e le sofferenze di una società malata. Proprio per questo la condizione carceraria mi coinvolge profondamente: sia nel travaglio dei detenuti e dei loro parenti che nelle sofferenze delle vittime e dei loro familiari; sia nei problemi degli addetti al servizio carcerario che nel travaglio delle autorità, dei legislatori, degli studiosi non pochi dei quali si interrogano sempre più sulle contraddizioni e le sofferenze che la pena definitiva vorrebbe risolvere e però, di fatto, non risolve.
È davvero un problema estremamente complesso, dai risvolti drammatici. Dopo un incontro con i detenuti o in occasione di scambi epistolari con loro, emerge sempre in me l'inquietante interrogativo: quanto è umano ciò che stanno vivendo? quanto è efficace per una tutela adeguata della giustizia? quanto serve alla riabilitazione e al recupero dei detenuti? che cosa ci guadagna e ci perde una società da un sistema del genere? risponde veramente al bisogno delle vittime e al bisogno della difesa dei cittadini?
E dietro a tali interrogativi di carattere immediato, ce n'è uno più di fondo: quale visione globale di uomo e di società corrisponde al nostro sistema penale e quale idea di giustizia esso rappresenta?

Non pretendo ovviamente, in questa riflessione e con la mia pochissima competenza, di offrire soluzioni facili a queste domande. Vorrei soltanto esaminarmi sui fondamenti biblici, dare un contributo per un ripensamento sociale e civile basandomi sui testi della Scrittura.

II. La dottrina biblica sulla colpa e sulla pena

La dottrina biblica a questo riguardo può essere letta secondo diversi filoni: quello della proclamazione della dignità della persona - dignità che nulla può cancellare -; quello più specifico della condizione di chi ha commesso atti di violenza; quello più generale del rapporto tra pena e perdono.

Il primo filone è molto ampio e insieme molto presente nelle Scritture ebraico-cristiane. Parte dalla creazione dell'uomo e della donna a immagine e somiglianza di Dio e attraversa tutta la Bibbia, fino alla manifestazione della figliolanza divina offerta a ogni persona umana. Se ne deduce - lo ha dedotto anche bene la nostra civiltà occidentale - che la persona è il massimo valore, a motivo dell'immagine divina impressa in lei, a motivo della sua intelligenza e libera volontà, a motivo dello spirito immortale che la anima e del destino che l'attende. Dunque, la dignità della persona, di ogni persona non può mai essere svalorizzata, snaturata o alienata, nemmeno dal peggior male che l'uomo singolo o associato possa compiere. L'errore e il crimine indeboliscono, deturpano la personalità dell'individuo, ma non la negano, non la distruggono, non la declassano al regno animale, inferiore all'umano. Perciò le leggi e le istituzioni penali di una società democratica hanno senso se operano in funzione dell'affermazione, dello sviluppo e del recupero della dignità di ogni persona. Nell'uomo detenuto per un reato c'è una persona da rispettare, da salvare, da riabilitare e da educare. Non mi dilungo su questo vastissimo tema della dignità permanente della persona, perché preferisco soffermarmi sulla dottrina biblica riguardante la colpa e la pena.

Nella Bibbia ebraica esistono almeno due visioni complementari della pena e del castigo: la punizione come intervento della giustizia di Dio e la punizione come effetto prodotto dalle dinamiche del peccato. Occorre aggiungere che anche nella prima visione l'intervento punitivo di Dio ha sempre una finalità salvifica ed è sempre indirizzato a scuotere la coscienza del popolo e degli individui per indurli alla

conversione.
Tali tradizioni, che si ritrovano nel Nuovo Testamento, non vanno contrapposte, bensì armonizzate perché entrambe tendono al recupero dell'uomo per la sua salvezza. Penso ad alcune pagine bibliche che non finiscono mai di commuovere e di provocarci alla riflessione: il fratricidio di Caino (cf Gen 4), le discordie dei popoli nella costruzione di Babele (cf Gen 11), il racconto del peccato di Davide (cf 2 Sam 11-12), la parabola del figliol prodigo che parte da casa e che viene in essa riaccolto e le parabole della pecora smarrita e della dracma smarrita e ritrovata (cf Lc 5).
Scelgo come punto di riferimento un testo specifico, l'episodio del primo omicidio dell'umanità: Caino che uccide il fratello Abele (cf Gen 4, 2-15).
Se leggiamo attentamente questa pagina, scopriamo molti motivi di riflessione.
Caino che uccide Abele rappresenta l'irruzione della violenza nella storia, una violenza che nasce dall'invidia e forse anche dalla non accettazione delle diversità. Ne segue il primo crimine, prototipo di tutti i crimini, di ogni violenza della storia.
Il racconto biblico dice che questo primo crimine ha delle conseguenze in qualche modo non superabili: il sangue di Abele continua a gridare dalla terra.
Ma Dio non interviene con una sanzione estrinseca: la pena è contenuta nello stravolgimento dell'ordine della natura. La terra bagnata dal sangue fraterno si rivolterà contro chi ha commesso il crimine: "Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti".
Caino, tuttavia, non viene eliminato e nemmeno recluso, pur se lo temeva: "Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono? ... chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere". Dio stesso lo difende: "Chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!". E il Signore "impose a Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato".
Da questo brano, prototipo di altri, che riassume in sintesi verità molto profonde, ricaviamo almeno quattro indicazioni di carattere generale.

1. Nella colpa è già insita la pena. I peccatori nella Bibbia prendono gradualmente coscienza che, commettendo il reato, si sono autocondannati a vivere al di fuori della famiglia di Dio, a vivere

da stranieri. Nella colpa è quindi insita una sconfitta, un fallimento, un'umiliazione e una sofferenza.

2. La colpa trasforma la pena in responsabilità: chi ha sbagliato dovrà assumersi come pena responsabilità più gravi e onerose per riguadagnarsi la vita.

3. La pena non cancella la dignità dell'uomo, non lo priva dei suoi diritti fondamentali. Nessuno viene sradicato per essere rinchiuso in un luogo irreale e snaturato. Chi ha sbagliato, avendo però negato la paternità di Dio e infranto i rapporti pacifici con il prossimo e con se stesso, dovrà percorrere un cammino di ritorno verso la realtà di partenza, verso il recupero della propria dignità e il rientro nella comunità. Tale cammino di conversione è la vera pena richiesta da Dio per ridonare ai peccatori la remissione della colpa. Come dice il testo evangelico: "C'è grande gioia in cielo per un solo peccatore che si converte" (Lc 15,10).

4. Infine, dalla Bibbia appare che Dio non fissa il colpevole nella colpa identificandolo in essa. Dio, come unico e vero giudice dell'uomo, trasmette a tutti i colpevoli anche la speranza in un futuro migliore, mira alla riabilitazione completa, chiede loro di non ripetere l'errore e di risarcire il male compiuto con gesti positivi di giustizia e di bontà.

I quattro momenti dinamici della pena, che ho brevemente riassunto, sono momenti di cammino reale. Non corrispondono a nessun perdonismo, a nessuna facilitazione, ma esprimono un itinerario esigente e impegnativo. Essi assumono il loro senso definitivo nella passione e morte di Gesù. Gesù muore perché nessuno debba più perire a motivo del proprio peccato.
Se dunque percorriamo con calma e intelligenza tutta la Bibbia, ci accorgiamo che Dio propone una pedagogia della vittoria del bene sul male, del perdono sulla colpa, tenendo conto della cultura e della mentalità del suo popolo, purificandole e perfezionandole fino a proporre come sua volontà e suo progetto definitivo il perdono e la

salvezza per tutti nel Signore Gesù crocifisso e risorto.
A questo punto ci domandiamo: che cosa ha da dire alla nostra società civile l'insegnamento della Scrittura?

III. Indicazioni per la nostra società civile

Suggerisco cinque punti che, a mio giudizio, sono chiaramente evidenziati dalle pagine bibliche e che ritengo utili anche per la nostra società: l'importanza di promuovere l'autocritica del colpevole; l'importanza di superare il concetto del carcere come unico rimedio per il male; l'importanza di fare di tutto perché il carcere, là dove è inevitabile, sia luogo di socializzazione; la necessità di ripensare la nostra tradizione penale; e tutto ciò nella salvaguardia e nella tutela dei più deboli e della sicurezza della società.
Riprendo i punti.

1. L'autocritica del colpevole. È auspicabile che venga superata una certa cieca fiducia nella pena retributiva e meccanica quale unica forma capace di migliorare i comportamenti del colpevole. Chi è vittima del proprio delitto deve poter compiere un'autocritica e va perciò aiutato a rientrare in se stesso, a scendere nel profondo del proprio spirito, ad andare oltre una conoscenza superficiale di sé. Bisogna aiutarlo anche a rinunciare ai falsi meccanismi di difesa che lo inducono a fuggire da sé, a giustificarsi e ad autoassolversi. Anche nella situazione odierna - è giusto sottolinearlo - c'è la possibilità di un'attiva cooperazione da parte del detenuto quando l'espiazione perde la valenza vendicativa per assumere quella medicinale. Di qui l'importanza di stare attenti ai processi che avvengono nel carcere. Si configura così la dinamica di un travaglio spirituale che conduce, in alcuni casi, a una vera rinascita personale e sociale.

2. Il carcere come emergenza. La carcerazione va vista come un intervento di emergenza, un estremo rimedio per arginare una violenza gratuita e ingiusta, impazzita e disumana; è un rimedio necessario per fermare coloro che, afferrati da un istinto egoistico e distruttivo, hanno perso il controllo di sé, calpestano i valori sacri della vita e delle persone e il senso della convivenza civile.

3. Il carcere come luogo forte di austera socializzazione. Se davvero tutti vivessimo il Vangelo e ci sforzassimo di amarci scambievolmente, di praticare la regola del "fa' agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te", non ci sarebbero delitti né giudici né condanne. In realtà, siamo molti lontani dall'essere quella comunità perfetta a cui punta il Vangelo. Abbiamo purtroppo bisogno di strutture che mostrano come nel mondo c'è il male e che cercano di arginarlo. In ogni caso il cristiano, se vuole essere coerente con il messaggio di Dio Padre misericordioso che vuole la conversione del peccatore e fa festa per lui, non potrà mai giustificare il carcere se non - l'ho detto sopra - come momento per arrestare la violenza. I modelli sanzionatori non devono ritenere scontate le modalità di risposta al reato fondate semplicemente sulla ritorsione (è il tema della bilancia), sulla pena fine a se stessa e sull'emarginazione. Si impone il superamento della centralità del carcere nell'ambito penale, con tutte le condizioni descritte da Eusebi. E bisogna impegnarsi al meglio perché il carcere sia almeno luogo di forte e austera risocializzazione, con programmi chiari e controllati, con il contributo di persone motivate e con incentivi atti a promuovere tali processi; in particolare aiutando efficacemente, all'uscita dal carcere, a trovare casa e lavoro. È sempre più evidente l'inadeguatezza di misure semplicemente repressive o punitive e, per questo, è necessario ripensare la situazione carceraria nei suoi fondamenti e nelle sue finalità, partendo proprio dalle attuali contraddizioni.

4. Rivedere le tradizioni penali. Nel corso della storia tradizioni penali diverse si sono mescolate con stimoli provenienti dal cristianesimo, senza che si sia potuto finora effettuare una sintesi armonica. Da una parte si sono spacciate per cristiane certe formule interpretate riduttivamente in maniera retribuzionista - come ad esempio un'accezione semplificatoria della cosiddetta legge del taglione -, mentre dall'altra è mancato lo sforzo sistematico di provare a ritradurre i temi della giustificazione e del perdono nel linguaggio della giustizia degli Stati. È dunque urgente esprimere in termini autenticamente biblici e cristiani una risposta sostenibile al problema criminale, che prometta di

essere feconda anche in termini civili e secolari superando l'attuale impasse culturale e operativa.

5. Tutto questo nella salvaguardia e nella tutela dei più deboli. La preoccupazione per la tutela della società, che è grave dovere dell'autorità pubblica, non è per nulla in contrasto con il rispetto e la promozione della dignità del condannato. E inoltre è più produttiva - in termini di prevenzione generale - una politica criminale tesa a investire sulle capacità dell'uomo di tornare a scegliere il bene più che non una politica fondata sul solo fattore della forza e della deterrenza. Ciò non esclude, ma comprende tutte le necessarie cautele nel caso in cui sussista il reale pericolo della reiterazione di delitti gravi, soprattutto su persone inermi e su bambini. Sarà arduo trovare la giusta misura e ci saranno situazioni e momenti turbolenti in cui una società dovrà attenersi a una particolare cautela. Tuttavia, pure in tali situazioni bisognerà esercitare quella prevenzione che consiste anche in una coscienza diffusa di resistenza e di condanna del crimine, non chiudendo gli occhi e non voltando lo sguardo altrove quando qualcuno è in pericolo.

Conclusione

Mi riferisco, a modo di conclusione, alla preghiera cristiana universalmente conosciuta del Padre nostro. Gesù ci esorta a chiedere: "Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori" e poi aggiunge: "Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi" (Mt 6,12.14). Si ritiene di solito che le parole di Gesù valgano soltanto nell'ambito dei rapporti familiari o, al massimo, all'interno delle comunità credenti. Invece, una considerazione profonda di tali parole mostra che hanno un valore nello stesso ambito della società civile. Certo, il tema del perdono e della sua efficacia sociale va inquadrato nel tema più vasto del perdono di Dio e di quell'attività salvifica che viene chiamata "giustificazione dell'empio": la rivelazione cristiana si gioca proprio sul perdono e sulla riabilitazione dell'uomo delinquente. Avrà senso allora parlare anche di eventuali provvedimenti di clemenza, se ciò avviene nel quadro di un generale ripensamento della giustizia penale.

È un tema esistenziale che tocca tutti e ciascuno di noi. Ognuno di noi ne ha qualche esperienza, perché ogni uomo è peccatore. Il modo con il quale la società si comporta verso i delinquenti è quindi parte del vissuto e della sofferenza di ogni persona umana e dice il grado di civiltà di un popolo.
Termino perciò con le parole del Papa nell'enciclica Dives in misericordia, là dove esprime con efficacia il valore anche umano e civile di questo atteggiamento: "La misericordia si manifesta nel suo aspetto vero e proprio, quando rivaluta, promuove e trae il bene da tutte le forze di male esistenti nel mondo e nell'uomo" (n. 6).
Questo vuol dire aprire orizzonti di speranza che tutti auspichiamo a partire dall'Anno giubilare

LA 'FORZA' DEL CONVINCERE[3]
BREVI RIFLESSIONI INTORNO AI PROBLEMI DELLA SICUREZZA E DEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ

Claudia Mazzucato[4]

Una società più repressa o una società più sicura?

Anche nei Paesi ritenuti più 'civili', l'epoca tardo–moderna vede prosperare la *cultura del controllo*[5], una cultura la quale induce tassi spaventosi di detenzione; caldeggia l'approvazione dei cd. pacchetti sicurezza anti–crimine costruiti attorno al continuo inasprimento sanzionatorio; assiste senza troppo scomporsi al dibattito circa la legittimità della tortura; sollecita il mantenimento della pena di morte e in ogni caso dell'ergastolo; guarda con ansiosa (e mal riposta) fiducia all'adozione dei braccialetti elettronici e di altre diavolerie tecnologiche (o chimiche) mirate a neutralizzare i delinquenti; si attende dalla cd. edilizia penitenziaria la costruzione di nuovi (per numero e caratteristiche) luoghi di detenzione (carceri, boot camps destinati ai minorenni, centri di 'accoglienza' per i migranti clandestini ecc.); reclama a gran voce la durezza intransigente verso la scomodità imbarazzante di certe condotte marginali (accattonaggio, vagabondaggio ecc.); chiede i poliziotti e i vigili di quartiere; auspica telecamere ovunque e recinzioni nei luoghi che un tempo erano 'pubblici' e liberi; scoraggia l'aprirsi del legislatore (già fin troppo cauto) alle misure più umane e meno afflittive (la probation, la giustizia riparativa ecc.), misure accettate – con sospetto e fino a 'prova contraria' – solo a fini di deflazione o economicità del sistema, misure fra l'altro sempre più simili a facciate dietro le quali si nascondono pene intensive in senso stretto.

Eppure la disfunzionalità di certe politiche e di certi mezzi sanzionatori è sotto gli occhi di tutti, potremmo dire, da sempre. Basta rileggere alcuni autorevoli ammonimenti di protagonisti della nostra cultura, di storici e studiosi di scienze penali (Cesare Beccaria in testa)

3 In: *Mosaico di Pace.*

4 Ricercatore di Diritto penale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore e mediatore penale.

5 GARLAND D., La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo, trad. it., Il Saggiatore, Milano 2004, p. 35 ss.

per scoprirne, drammaticamente, l'attualità nonostante il passare dei secoli e dei decenni: le carceri restano il cimitero dei viventi[6] e perdurano "semplicemente perché ormai dotate di una vita istituzionale propria quasi indipendente che consente loro di sopravvivere a dispetto della schiacciante evidenza della loro scarsa funzionalità sociale"[7].
Si osservi, infatti, che gli orientamenti coercitivi e repressivi così 'di moda' nel panorama internazionale finiscono per avere, in modo quasi dichiarato, più un intento simbolico rassicurante verso la collettività che una effettiva funzione (e capacità) preventiva degli atti illegali che tanto impauriscono i cittadini: ciò è confermato, da tempo, anche dalla più lungimirante dottrina penalistica italiana la quale rileva, in tono sconsolato, che non è neppure "necessaria la coincidenza tra «capacità rassicuratrice» – o significato simbolico – di date misure repressive e la loro idoneità tecnica a rafforzare la risposta reale a date forme di criminalità"[8], ritenendosi demagogicamente sufficiente la capacità rassicuratrice.
L'autorità coercitiva della punizione, l'ansia del controllo vogliono rappresentare la 'via breve' (falsamente) rassicurante contro gli sbandamenti della condizione tardo–moderna.
Tutto quello che il confronto, il dialogo, l'argomentazione critica e lo stimolo dell'intelligenza potrebbero generare – cioè il convergere attorno ad alcuni valori civici motivanti e impegnativi –, viene consegnato alle mani svelte della virulenza del patire. La pena, nell'ottica qui criticata, ha il compito di additare i valori (ritenuti altrimenti incapaci di affermarsi), rafforzandone la vigenza, di indicare il comportamento da (non) tenere, di educare il cittadino: la pena insomma deve dare sicurezza, nei molti significati che simile termine può avere.
Una società più che mai refrattaria a farsi regolare diventa improvvisamente compatta nel pretendere – con 'fermezza' – non già regole, ma subito afflizioni avverso certi suoi membri scomodi e certe condotte inquietanti. La "farisaica" capacità selettiva dei bisogni emotivi

6 Cfr. la famosa prolusione di F. TURATI alla Camera dei Deputati nel 1904, l'intervento di P. CALAMANDREI, pure alla Camera, nel 1949 (su cui vedi, per entrambi, Il Ponte, 1949, n. 3, rispettivamente p. 225 ss., p. 228 ss., oggi suppl. a Rassegna penitenziaria e criminologica, 2002, n. speciale).

7 L. STONE, trad. it., Viaggio nella storia, Laterza, Bari 1987, cit. da D. GARLAND, trad. it., Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale, Il Saggiatore, Milano 1999, p. 43.

8 Così F. STELLA, La tutela penale della società, in G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Diritto penale in trasformazione, Giuffrè, Milano, 1985, p. 76.

di punizione conduce la società "incerta" a dirottare le feroci istanze repressive e l'ansia del controllo verso le persone giudicate più fastidiose e meno accettabili, persone che, per la maggior parte, si trovano in condizioni marginali e difficili proprio a causa delle dinamiche interne di questa traballante società. Così, "la difesa della purezza si esprime in guerriglia e lotta partigiana contro gli abitanti delle strade a rischio e dei quartieri proibiti, i vagabondi, i senza dimora, i fannulloni. […] Le sporcizie sulle quali si concentrano le attività punitive o preventive sono una versione estremizzata e caricaturale delle forme di vita promosse e coltivate come pure; radicalizzazioni di stili di vita che avrebbero dovuto conoscere i propri limiti ma che, una volta lasciati liberi, non sono più stati fermati da alcuna frontiera" [9].
E si badi: che i bisogni emotivi di punizione siano diffusi e, dunque, popolari, non li rende per ciò solo democratici[10]. Anzi.
Si noti infine che tali orientamenti si inseriscono in logiche di contenimento repressivo che non promuovono alcuna crescita (educativa e motivazionale) a una legalità convinta e anzi offrono la triste immagine di uno Stato in cui persino le attività di prevenzione finiscono per fare paura, consegnando così – dopo il loro passaggio – una società più repressa, non una società migliore (nel duplice significato di più civile e più sicura)[11].

La 'forza' mite del convincere.

Pare difficilmente contestabile il principio secondo cui, a maggior ragione in uno Stato democratico, convincere sia meglio che costringere; educare sia meglio che punire.
Il rilievo da riconoscere alle dinamiche motivazionali di rispetto spontaneo delle norme non si ispira tanto a un ideale umanitario, ma al fatto *concretissimo* di una più solida efficacia preventiva: i cittadini sono più sicuri, non quando qualcuno è trattenuto dal commettere

9 Z. BAUMAN, Il disagio della postmodernità, trad. it., Bruno Mondadori, Milano 2002, p. 19.
10 Cfr. K. LÜDERSSEN, trad. it., Il declino del diritto penale, Giuffrè, Milano, 2005, p. 107: "il puro «prestare ascolto» a ciò che forse il popolo effettivamente potrebbe volere […] non può essere fatto passare per attuazione di istanze democratiche".
11 In questo senso anche LÜDERSSEN, Il declino del diritto penale, p. 109, il quale fa acutamente osservare come simili interventi offrono l'immagine di uno Stato in cui persino le attività di prevenzione finiscono per fare paura.

reati 'solo' dalla minaccia di una pena severa o dai dispositivi (mai perfetti) di una prigione, bensì quando costui deliberatamente *sceglie* di non delinquere.
Una giustizia penale *per* la sicurezza non è repressiva; è, invece, ingegnosa nel progettare e mettere in campo misure che prevengano alla radice gli illeciti, chiudano "posti di lavoro criminale"[12] e reintegrino dignitosamente gli autori del reato.
Simili politiche anti–crimine sono però complesse, si caratterizzano per essere *programmi* e non *interventi* puntuali: esse richiedono, dunque, tempo, *lungimiranza*[13], compostezza e pazienza, ma proprio per questo assicurano risultati *duraturi* e non *parvenze* di risultati.
La migliore guida orientativa per il sistema penale è costituita proprio dalla riflessione sul concetto di *democrazia*: la risposta democratica alla commissione di un reato fa leva *sulla forza mite del consenso*. La più efficiente prevenzione dei reati percorre la ricerca dell'adesione libera e del rispetto spontaneo delle norme da parte dei consociati grazie a un ordinamento giuridico autorevole e credibile che sappia radicarsi nella coscienza civile e orientare culturalmente le persone. E una volta che, disgraziatamente, il reato è commesso, una giustizia democratica sostituisce alla *forza negativa* di una pena – un male – che si può solo subire, un impegno in prima persona che il colpevole può intraprendere in senso riparativo. Non una pena *contro*, dunque, quanto un impegno *per*, per la persona offesa, per la collettività, per la ricostruzione del legame sociale e il ripristino di quel patto di fiducia originaria che deve sussistere in una società 'buona da viverci'.

12 L. EUSEBI, La pena "in crisi" Il recente dibattito sulla funzione della pena, Morcelliana, Brescia 1990, p. 101.
13 Cfr. G. FORTI, "Vedere il carcere. I lumi che accompagnano la libertà", in Rassegna penitenziaria e criminologica, numero speciale 2002, pp. 73 ss.

DAL DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE ALLA CASA CIRCONDARIALE DI REBIBBIA – ROMA 18 DICEMBRE 2011

… Saluto in modo speciale tutti voi, detenuti, manifestandovi la mia vicinanza.

«Ero in carcere e siete venuti a trovarmi» (Mt 25,36). Queste sono le parole del giudizio finale, raccontato dall'evangelista Matteo, e queste parole del Signore, nelle quali Egli si identifica con i detenuti, esprimono in pienezza il senso della mia visita odierna tra voi. Dovunque c'è un affamato, uno straniero, un ammalato, un carcerato, lì c'è Cristo stesso che attende la nostra visita e il nostro aiuto. È questa la ragione principale che mi rende felice di essere qui, per pregare, dialogare ed ascoltare. La Chiesa ha sempre annoverato, tra le opere di misericordia corporale, la visita ai carcerati (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 2447). E questa, per essere completa, richiede una piena capacità di accoglienza del detenuto, «facendogli spazio nel proprio tempo, nella propria casa, nelle proprie amicizie, nelle proprie leggi, nelle proprie città» (cfr CEI, Evangelizzazione e testimonianza della carità, 39). Vorrei infatti potermi mettere in ascolto della vicenda personale di ciascuno, ma, purtroppo, non è possibile; sono venuto però a dirvi semplicemente che Dio vi ama di un amore infinito, e siete sempre figli di Dio. E lo stesso Unigenito Figlio di Dio, il Signore Gesù, ha fatto l'esperienza del carcere, è stato sottoposto a un giudizio davanti a un tribunale e ha subito la più feroce condanna alla pena capitale.

In occasione del mio recente viaggio apostolico in Benin, nel novembre scorso, ho firmato una Esortazione apostolica postsinodale in cui ho ribadito l'attenzione della Chiesa per la giustizia negli Stati, scrivendo: «È pertanto urgente che siano adottati sistemi giudiziari e carcerari indipendenti, per ristabilire la giustizia e rieducare i colpevoli. Occorre inoltre bandire i casi di errori della giustizia e i trattamenti cattivi dei prigionieri, le numerose occasioni di non applicazione della legge che corrispondono ad una violazione dei diritti umani e le incar-

cerazioni che non sfociano se non tardivamente o mai in un processo. La Chiesa riconosce la propria missione profetica di fronte a coloro che sono colpiti dalla criminalità e il loro bisogno di riconciliazione, di giustizia e di pace. I carcerati sono persone umane che meritano, nonostante il loro crimine, di essere trattati con rispetto e dignità. Hanno bisogno della nostra sollecitudine» (n. 83).

Cari fratelli e sorelle, la giustizia umana e quella divina sono molto diverse. Certo, gli uomini non sono in grado di applicare la giustizia divina, ma devono almeno guardare ad essa, cercare di cogliere lo spirito profondo che la anima, perché illumini anche la giustizia umana, per evitare – come purtroppo non di rado accade – che il detenuto divenga un escluso. Dio, infatti, è colui che proclama la giustizia con forza, ma che, al tempo stesso, cura le ferite con il balsamo della misericordia.

La parabola del vangelo di Matteo (20,1-16) sui lavoratori chiamati a giornata nella vigna ci fa capire in cosa consiste questa differenza tra la giustizia umana e quella divina, perché rende esplicito il delicato rapporto tra giustizia e misericordia. La parabola descrive un agricoltore che assume degli operai nella sua vigna. Lo fa però in diverse ore del giorno, così che qualcuno lavora tutto il giorno e qualcun altro solo un'ora. Al momento della consegna del compenso, il padrone suscita stupore e accende un dibattito tra gli operai. La questione riguarda la generosità - considerata dai presenti ingiustizia - del padrone della vigna, il quale decide di dare la stessa paga sia ai lavoratori del mattino, sia agli ultimi del pomeriggio. Nell'ottica umana questa decisione è un'autentica ingiustizia, nell'ottica di Dio un atto di bontà, perché la giustizia divina dà a ciascuno il suo e, inoltre, comprende la misericordia e il perdono.

Giustizia e misericordia, giustizia e carità, cardini della dottrina sociale della Chiesa, sono due realtà differenti soltanto per noi uomini, che distinguiamo attentamente un atto giusto da un atto d'amore. Giusto per noi è "ciò che è all'altro dovuto", mentre misericordioso è ciò che è donato per bontà. E una cosa sembra escludere l'altra. Ma per Dio non è così: in Lui giustizia e carità coincidono; non c'è un'azione giusta che non sia anche atto di misericordia e di perdono e, nello stesso tempo, non c'è un'azione misericordiosa che non sia perfettamente giusta.

Come è lontana la logica di Dio dalla nostra! E come è diverso dal nostro il suo modo di agire! Il Signore ci invita a cogliere e osservare il vero spirito della legge, per darle pieno compimento nell'amore verso chi è nel bisogno. «Pieno compimento della legge è l'amore», scrive san Paolo (Rm 13,10): la nostra giustizia sarà tanto più perfetta quanto più sarà animata dall'amore per Dio e per i fratelli.

Cari amici, il sistema di detenzione ruota intorno a due capisaldi, entrambi importanti: da un lato tutelare la società da eventuali minacce, dall'altro reintegrare chi ha sbagliato senza calpestarne la dignità e senza escluderlo dalla vita sociale. Entrambi questi aspetti hanno la loro rilevanza e sono protesi a non creare quell'«abisso» tra la realtà carceraria reale e quella pensata dalla legge, che prevede come elemento fondamentale la funzione rieducatrice della pena e il rispetto dei diritti e della dignità delle persone. La vita umana appartiene a Dio solo, che ce l'ha donata, e non è abbandonata alla mercé di nessuno, nemmeno al nostro libero arbitrio! Noi siamo chiamati a custodire la perla preziosa della vita nostra e di quella degli altri.

So che il sovraffollamento e il degrado delle carceri possono rendere ancora più amara la detenzione: mi sono giunte varie lettere di detenuti che lo sottolineano. È importante che le istituzioni promuovano un'attenta analisi della situazione carceraria oggi, verifichino le strutture, i mezzi, il personale, in modo che i detenuti non scontino mai una "doppia pena"; ed è importante promuovere uno sviluppo del sistema carcerario che, pur nel rispetto della giustizia, sia sempre più adeguato alle esigenze della persona umana, con il ricorso anche alle pene non detentive o a modalità diverse di detenzione. …

La Chiesa sostiene e incoraggia ogni sforzo diretto a garantire a tutti una vita dignitosa. Siate sicuri che io sono vicino a ciascuno di voi, alle vostre famiglie, ai vostri bambini, ai vostri giovani, ai vostri anziani e vi porto tutti nel cuore davanti a Dio. Il Signore benedica voi e il vostro futuro!

OMELIA DEL CARDINALE ANGELO SCOLA DURANTE LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA DELLA VIGILIA DEL SANTO NATALE ALLA CASA CIRCONDARIALE DI S. VITTORE, MILANO - 24 DICEMBRE 2012 [14]

Carissimi amici,
l'Arcivescovo è qui è per dire, a ciascuno di voi personalmente e a voi tutti insieme, per come è capace il mio cuore, il cuore di un povero uomo, che il Signore vi vuol bene. Aggiungo che anch'io vi voglio bene, e non formalmente, non per modo di dire; voglio bene a tutte le componenti di questa grande comunità. Vorrei avere il cuore della beata suor Enrichetta Alfieri – la intravedo ritratta nella lapide – o il cuore largo di molti di voi, dei vostri cari che non meno di voi soffrono per la vostra assenza, nel rivolgere queste parole di affetto a tutti coloro che sono qui presenti, a chi normalmente vi accompagna, alla direzione del carcere, agli agenti, agli educatori, ai medici e a tutti coloro che operano in questo luogo. Voglio inoltre esprimere il mio grazie alle varie realtà di volontariato che esplicano in mezzo a voi un servizio che di sicuro è importante anzitutto per loro stessi; e ovviamente estendo la mia riconoscenza a tutte le Autorità istituzionali presenti, in special modo a quelle che si interessano realmente di voi.
La prima parola che desidero condividere con voi è tratta dalla lettera di san Paolo ai Galati. Credo che possa essere molto importante per voi, perciò vi prego di ascoltarla con attenzione. Gesù, il Figlio di Dio che si è fatto uomo, è venuto per riscattarci, cioè per liberarci da ogni forma di schiavitù, compresa quella forma grave di schiavitù a cui gli uomini sono soggetti che è il peccato; ma anche a riscattarci, nel debito modo, dal reato che possiamo aver compiuto.
Sentite ora in quale modo straordinario Dio ci vuol bene e ci riscatta: donandoci di essere suoi figli! Ed è proprio la grande azione che lo Spirito di Gesù risorto compie in questo momento tra di noi con la santa Eucaristia che prova il fatto che tutti noi siamo suoi figli. La potenza dello Spirito di Gesù grida per noi: «Abbà, Padre!»; e *Abbà*,

14 Letture: Is 2, 1-5; Sal 2 (rit. Oggi la luce risplende su di noi); Gal 4, 4-6; Gv 1, 9-14

in aramaico, significa più "papà" che "padre", equivale cioè a quella formula con cui anche noi da piccoli ci rivolgevamo al nostro papà. È importante questo.
Noi siamo figli di Dio e – insiste san Giovanni nel Vangelo – lo siamo perché realmente siamo messi in condizione di accogliere il dono di salvezza e di liberazione che questo Bimbo ci fa. Riflettiamo un istante. Di solito facciamo in fretta a commuoverci per la nascita di questo Dio bambino, ma forse il più delle volte non pensiamo a sufficienza al motivo per cui Gesù, il Figlio di Dio, è venuto nel mondo. Egli è nato per morire per noi. Colui che è totalmente innocente, senza peccato, è venuto per morire per noi sulla croce. Questo fatto – come ho ascoltato nei vostri due profondi interventi e in quelli sentiti prima, nei reparti che ho visitato – deve davvero riempirci di speranza stasera. In voi è chiara la consapevolezza che il riscatto, di cui tutti abbiamo bisogno, non può partire dalle nostre sole forze: abbiamo assolutamente bisogno di questo Dio che ci accompagna, e che accompagna in modo particolare le vostre giornate più pesanti e più cariche di dolore, di sofferenza per la lontananza dei vostri cari, per la fatica che la privazione della libertà fisica – che tuttavia non toglie mai la libertà profonda dell'uomo – vi impone.
Non dobbiamo quindi correre il rischio di dimenticarci di Gesù. Ascoltate questo tremendo passaggio del Vangelo di Giovanni: *«Veniva nel mondo la luce vera. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto»*. Noi non vorremmo essere tra coloro che non accolgono Dio, perché tutti – tutti, anche quelli che si dicono atei – sono in realtà spalancati a questo grande Essere, a questa infinita presenza misteriosa. Noi vogliamo essere tra coloro che lo accolgono, e ricevere così il *«potere di diventare figli di Dio»*.
Se dunque noi, carissimi, siamo figli di Dio, nessun reato ci definisce in maniera compiuta: la nostra persona è sempre più grande anche del reato commesso. Oggi siamo qui proprio per ricevere questo dono dall'alto: per ritrovare l'energia, la consapevolezza di questa figliolanza e per ripartire subito di nuovo, qualunque sia il tempo che ancora resta da trascorrere dentro questo luogo, spalancandoci al mistero del Dio che si fa vicino, aprendoci alla solidarietà e alla concordia con tutti coloro che sono qui insieme a noi, impegnandoci – per quanto possibile – a mettere a frutto questo tempo duro, duro. E reso anche più

atrocemente duro dalla inaccettabile condizione di sovraffollamento di questo carcere, di troppe carceri italiane; da una concezione ancora troppo punitiva della pena, che dovrebbe invece essere una medicina: la medicina dell'amore, della condivisione, la medicina che non risparmia il giudizio di verità, ma che tuttavia ci rimette in moto. La pena deve essere medicinale, e tocca a coloro che hanno a vari livelli la responsabilità di guidare il Paese, alle Autorità istituzionali che sono qui presenti, di camminare più spediti in questa direzione. Non mi riferisco anzitutto alla direzione del carcere, agli agenti e a tutti i collaboratori, ma proprio a chi ha la responsabilità politica della Città, della Regione, del Paese: debbono da subito decidersi a prendere sul serio questa vostra condizione, alleggerendola il più possibile. Non so se ho letto bene, perché non ho tanto tempo per leggere i giornali, ma il fatto che sia stata limitata la possibilità per voi di lavorare è un segno grave, che non si può accettare, a cui speriamo sia posto immediatamente rimedio.

Entriamo in una fase delicata per il Paese e noi tutti dobbiamo chiedere a tutte le parti che esplicitino, nel loro programma elettorale, cosa intendono fare per la situazione delle carceri italiane. Devono dirlo.

Mi pare che il vostro applauso – che in una celebrazione eucaristica sarebbe un pochino fuori posto, ma capisco che viene dal cuore – non renda necessarie ulteriori parole. Si tratta di un problema di civiltà urgente e prioritario, e se l'Italia vuole uscire da questo faticoso momento di crisi e di travaglio, deve dare chiari segnali riguardo agli ambiti della sofferenza e della debolezza: le carceri e i luoghi di pena, la situazione degli anziani, le problematiche relative alla sanità, alla disoccupazione e al mondo del lavoro, le prospettive offerte ai giovani, devono essere tutti argomenti ben esplicitati nei programmi, in modo che il cittadino, nella sua responsabilità sovrana, possa scegliere con criterio.

Voglio aggiungere un'ultima cosa, che fra poco formuleremo come preghiera nel Prefazio.

Prima del *Sanctus*, infatti, diremo: «Oggi, in Cristo tuo figlio, anche il mondo rinasce». La nascita di Gesù è la nuova nascita del mondo, la sua nascita è il nuovo inizio per noi. È questo l'augurio che vi faccio, perché in Cristo al peccatore è rimesso il peccato e a noi mortali è

promessa la vita: la vita eterna nella fede e nella Chiesa incomincia già quaggiù.
Il brano tratto dal libro del profeta Isaia, in cui abbiamo inteso proclamare tale prospettiva di salvezza per tutti, si conclude con un bell'invito, che diventa ora l'augurio dell'Arcivescovo: «Camminiamo nella luce del Signore».
Il Signore è venuto: Gesù è la luce vera che viene nel mondo. Dio è qui, Dio è vicino. Non ci serve un Dio lontano, ci serve proprio un Dio vicino, con cui possiamo avere un rapporto diretto, come quello che stiamo avendo in questa Eucaristia, come quello che avremo fra poco al momento della comunione. Allora, carissimi amici, bando alla tentazione della disperazione, della malinconia, dell'esasperazione: opponiamo a tutto questo una speranza certa, una speranza solida, una speranza fondata su Dio che è tra noi. Amen.

(Testo trascritto da registrazione e non rivisto dall'Autore)

DALL'INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO IN OCCASIONE DELLA VISITA ALLA CASA CIRCONDARIALE DI SAN VITTORE – MILANO 06 FEBBRAIO 2013

… Prima di entrare nel merito di alcuni aspetti della situazione a San Vittore e in generale, desidero fare una breve premessa. Ho più volte, e anche molto di recente, colto ogni occasione per denunciare l'insostenibilità della condizione delle carceri e di coloro che vi sono rinchiusi. E naturalmente avrei auspicato che i miei appelli fossero raccolti in misura maggiore di quanto non sia accaduto, ma vi posso assicurare che questo è accaduto per vari appelli del Presidente della Repubblica riguardanti anche altre questioni. Ho pensato tuttavia di dovere levare nuovamente la mia voce dopo che sul tema è intervenuta ancora la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo con una condanna, mortificante come l'ho definita, per l'Italia.

Il Ministro della Giustizia, prof.ssa Paola Severino, ha fatto cosa giusta recandosi di persona a Strasburgo, per dar prova della nostra attenzione a quella pur dura decisione della Corte Europea, e prendendo la parola, all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa lo scorso 24 gennaio. E lì ha anche presentato una sintesi delle iniziative da lei assunte in sede di governo e portate avanti con il conforto del Parlamento. Iniziative che meriterebbero di essere da qualsiasi parte politica valutate nel merito con serenità, senza pregiudiziali liquidatorie.

Il Presidente Tamburrino ha analizzato attentamente in un suo scritto la sentenza della CEDU, considerando dovere "indefettibile e indifferibile", da parte nostra, darvi esecuzione. È in giuoco, come egli ha giustamente rilevato, "una delle condizioni essenziali dello Stato di diritto". Sono in giuoco - debbo dire nella mia responsabilità di Presidente della Repubblica - il prestigio e l'onore dell'Italia.

E quindi questa questione, e l'impegno inderogabile che ne discende, debbono essere ben presenti a tutte le forze politiche e ai cittadini-elettori anche nel momento in cui il nostro popolo è chiamato ad eleg-

gere un nuovo Parlamento.
Sia chiaro: sulle strade da scegliere, sugli indirizzi da perseguire in materia di legislazione penale e di politica penitenziaria e anche sulle risorse da impiegare (non solo da tagliare), esistono posizioni diverse tra uno schieramento e l'altro, tra un partito e l'altro. E io oggi non intendo dire nulla che possa anche solo apparire un'interferenza nel dibattito in corso, destinato poi a riaprirsi nelle nuove assemblee parlamentari. Il confronto non potrà non tenere conto di tutti i punti di vista e le proposte, comprese quelle contenute nella relazione presentata nello scorso novembre dalla speciale Commissione istituita dal CSM sui problemi della magistratura di sorveglianza.
Ma di certo nessuna parte vorrà, anche in questo momento, negare la gravità dell'attuale realtà carceraria nel nostro paese. Ed è già da considerarsi importante, per le decisioni da prendere liberamente nel futuro questo comune riconoscimento obbiettivo della gravità e urgenza estrema della questione carceraria.
La violazione che ci si addebita dell'articolo 3 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo è imperniata sul parametro dello "spazio vitale del detenuto" che non è oggi garantito nella nostra situazione penitenziaria. Si può aggiungere che il sovraffollamento degli istituti, le condizioni di vita degradanti che ne conseguono, i numerosi episodi di violenza e di autolesionismo - sintomo di una inaccettabile sofferenza esistenziale - le condotte di inquieta insofferenza o di triste indifferenza sempre più diffuse tra i reclusi, la mancata attuazione dunque delle regole penitenziarie europee confermano purtroppo la perdurante incapacità del nostro Stato a realizzare un sistema rispettoso del dettato dell'articolo 27 della Costituzione repubblicana sulla funzione rieducativa della pena e sul "senso di umanità" - espressione così bella introdotta in quell'articolo della Carta - cui debbono corrispondere i relativi trattamenti.
Conosco i dati relativi alle condizioni di sovraffollamento estreme riscontrabili qui a San Vittore. E conosco i dati complessivi sul piano nazionale. Tuttavia, senza indulgere ad alcun facile ottimismo, anche alla luce delle rilevazioni presentate in occasione della recente inaugurazione dell'anno giudiziario, sembra potersi registrare una certa inversione di tendenza conseguente alle misure adottate all'inizio del 2012, all'apertura di nuovi padiglioni, alla scelta di innovative misu-

re gestionali. Naturalmente nonostante l'incremento di 3.065 posti carcere sul piano nazionale, il divario tra la capienza degli istituti e il numero dei detenuti resta intollerabilmente elevato. E egualmente, se sono da salutare i momenti positivi registratisi grazie alla sensibilità della società esterna e all'operosità dell'amministrazione, molti aspetti della condizione dei detenuti - uomini, e ancora di più donne - rimangono assai critici. … Non c'è dubbio che San Vittore costituisca una sintesi di complessi problemi e di quotidiano disagio. E ciò può esser detto senza nulla togliere al valore dei progetti in corso o previsti.

Questa visita è un'occasione importante per rivolgere il giusto riconoscimento anche al lavoro diuturno svolto dagli uomini e dalla donne della polizia penitenziaria, che esercitano i loro compiti di custodia nella complessa realtà inframuraria con sensibilità, abnegazione e professionalità e desidero associarmi all'omaggio tributato alla memoria dei due caduti i cui figli sono oggi qui con noi.

Analogo riconoscimento e apprezzamento va tributato a tutti quegli altri operatori, dai dirigenti degli istituti, agli assistenti sociali, agli educatori, agli psicologi, agli operatori dell'area sanitaria che profondono il loro impegno nel progettare e assecondare il percorso di rieducazione.

Nè possono essere trascurate le risorse e le disponibilità del volontariato e del terzo settore, particolarmente attivi in ambiente carcerario, il cui ruolo merita dunque di essere valorizzato.

L'apertura del carcere alla istruzione, al lavoro, ai rapporti quotidiani con la comunità esterna, sono un inizio di giustizia, un passo indispensabile per consentire al condannato di raggiungere una più alta coscienza di sé, di generare la spinta morale verso la "inclusione" nella realtà esterna: solo in tal modo, l'aspirazione al reinserimento può non essere una utopia e al reo viene offerta la opportunità del recupero sociale.

Occorre peraltro prendere coscienza che la responsabilità del trattamento e della risocializzazione non può essere affidata esclusivamente al personale dell'Amministrazione, ma deve estendersi e coinvolgere tutte le articolazioni sociali: dalla famiglia alla scuola, alle istituzioni religiose, alle associazioni di volontariato, al mondo del lavoro.

Al mondo imprenditoriale e alla cooperazione sociale - pur nell'at-

tuale momento di crisi economica - va chiesto un adeguato supporto per i profili della formazione, dell'orientamento e dell'inserimento lavorativo.
Carissimi partecipanti a questa significativa cerimonia, a brevissima distanza dalla conclusione del mio mandato di Presidente, ho voluto essere tra voi con sentimenti di sincera e meditata condivisione di problemi e di umane sofferenze di cui lo Stato repubblicano deve farsi carico con quella determinazione, coerenza e continuità che finora purtroppo non ha mostrato. Sofferenze di uomini e donne qui reclusi e, direi poi in modo particolarissimo, di donne che sono mamme e per di più sono anche straniere. Confido che la mia testimonianza e le mie parole di oggi possano essere raccolte da chi mi succederà nelle funzioni di Capo dello Stato e da tutte le istituzioni rappresentative, a cominciare dal Parlamento che sta per essere eletto.

Ancora un caloroso saluto ed augurio a voi tutti.